



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 123 del 31 Agosto 2022

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 29.06.2022, N. 25

Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. – Anno 2022 4

DECRETO 01.07.2022, N. 26

L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – Art. 6 “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto” della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Ortona (CH)”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) - C.F.91007980690..108

DECRETO 04.07.2022, N. 27

L.R. 20 luglio 1989, n.58 “Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile anno 2022: proroga termine di scadenza.....154

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 29.06.2022, N. 25

Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. - Anno 2022 .



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 25

Oggetto: Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. – Anno 2022

BRUXELLES, 29.06.2022



Il Presidente della Regione Abruzzo

DECRETO N. _____

Oggetto: Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. – Anno 2022

Il Presidente della Regione Abruzzo

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione Civile”*;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353, recante la disciplina quadro in materia di incendi boschivi, e nello specifico l’art. 3 relativo all’approvazione da parte delle Regioni del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTO il DL 120/2021 convertito in Legge 155/2021 recante *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*;

VISTO l’art. 7 comma 3, lettera a) della stessa Legge n.353/2000, in cui si dispone che le Regioni, al fine della predisposizione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri Forestali che ha assorbito le funzioni dell’ex Corpo Forestale dello Stato a seguito del D.lgs. 177/2016;

VISTO il comma 6 dell’art.1 della O.P.C.M. n. 3624/2007 che detta disposizioni specifiche in merito alla predisposizione di piani concernenti i territori dei Parchi nazionali e regionali e delle aree protette regionali, derogando a quanto previsto dall’art.8 comma 2, della Legge n. 353/2000, precisando che detti piani costituiscono un’apposita sezione dei piani regionali di cui all’art. 3 della stessa Legge n. 353/2000;

DATO ATTO che con L.R. 20 dicembre 2019 n°46 si è provveduto ad istituire l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che l’art. 19 c. 2 della predetta legge ha stabilito che a *“decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all’Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. del 13 dicembre 2021, n. 822 *“Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della legge regionale Abruzzo n. 46 del 20 dicembre 2019 e s.m.i.”*;

PRECISATO che a seguito della pubblicazione sul BURAT n. 204 Speciale del 29.12.2021 della D.G.R. n. 822/2021, con decorrenza 30.12.2021, l’Agenzia è subentrata nell’esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle strutture dell’ex Dipartimento Territorio - Ambiente in materia di protezione civile regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 438/2011 con la quale è stato approvato il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3 legge 21 novembre 2000 n.353. Anni 2011-2012”* e i successivi aggiornamenti annuali, e in particolare la D.G.R. n. 444/2021;

VISTA la L.R. 3/2014, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo;

*Il Presidente della Regione Abruzzo***CONSIDERATO** che:

- in data 20.06.2022 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo, Agenzia di Protezione Civile;
- con Ordinanza n. 09 del 21.06.2022 è stato dichiarato ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" per il corrente anno 2022 fissando quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 4/07/2022 e quella di chiusura il giorno 11/09/2022 sull'intero territorio regionale;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espressi dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile e del Dirigente pro tempore del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si intendono integralmente richiamate:

1. **DI APPROVARE** il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Anno 2022 (ALL. A);
2. **DI DEMANDARE** al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile l'attuazione del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento con l'allegato A "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi- Anno 2022" sul B.U.R.A.T. e sul portale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile

Dott.ssa Daniela Ronconi

DANIELA RONCONI
DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
24.06.2022 07:26:33 GMT+00:00

IL DIRETTORE

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile

Dott. Mauro Casinghini

Firmato digitalmente da: MAURO CASINGHINI
Ruolo: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO
Data: 24/06/2022 10:49:53

Il Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 29/06/2022 12:29:11



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



**Il Presidente della Regione Abruzzo
con delega alla Protezione Civile**

Agenzia di Protezione Civile Regionale

**Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici**

**PIANO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI
PREVISIONE, PREVENZIONE E
LOTTA ATTIVA CONTRO
GLI INCENDI BOSCHIVI –
ANNO 2022**

Allegato A al Decreto n. _

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

In ottemperanza alla Legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000, la Regione Abruzzo si è dotata del proprio strumento di pianificazione, il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto nell'anno 2011 dalla Direzione Protezione Civile ed Ambiente.

Il Piano è stato approvato con D.G.R. 438/2011 e in seguito pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il presente documento, elaborato dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile nell'ambito delle attività di competenza relative alla prevenzione contro gli incendi boschivi, è stato redatto grazie alla collaborazione di: Servizio Foreste e Parchi, Servizio Emergenze di Protezione Civile e Centro Funzionale D'Abruzzo, Comando Regionale dei VVF Abruzzo, Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri Forestali "Abruzzo e Molise".

Direttore Agenzia

Dott. Mauro Casinghini

Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile

Dott.ssa Daniela Ronconi

Dott.ssa Maiello Ida

Dott. For. Daniele Di Santo



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB – Anno 2022



Sommario

1. Il patrimonio forestale abruzzese.....	6
2. Classificazione del territorio regionale forestale in relazione al rischio di incendio	7
3. Andamento degli incendi boschivi nella Regione Abruzzo.....	33
4. Analisi della campagna 2021	35
Forze messe in campo e provvedimenti d'urgenza	41
5. Attività svolte dal Centro Funzionale d'Abruzzo per il Rischio Incendi Boschivi.....	43
Considerazioni generali e procedure operative	43
Report attività di allertamento degli ultimi 6 anni.....	46
I piani di emergenza comunali per la lotta agli incendi di interfaccia	47
Proposta di ordinanza comunale A.I.B.	49
6. Il Catasto Incendi	50
7. Mezzi, strumenti e risorse umane per la lotta attiva agli incendi boschivi	52
Il D.Lgs 177/2016	52
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	52
Pianificazione attività A.I.B.	53
Organizzazione A.I.B. del C.N.VV.F., del Servizio A.I.B., competenze e funzioni delle strutture deputate al contrasto degli incendi boschivi con convenzione attiva con la Regione Abruzzo.	53
Competenze e funzioni delle strutture VV.F. in attività A.I.B.	55
La Direzione Regionale VVF	55
La Sala Operativa della Direzione Regionale	55
I Comandi Provinciali	56
La S.O.U.P. Regionale	57
Organizzazione delle attività operative.	64
Organizzazione delle squadre delle associazioni di volontariato impegnate in attività A.I.B. e rapporto con il C.N.VV.F.	70
Definizioni	73
L'Arma dei Carabinieri	76
I mezzi di contrasto aereo	80
C.O.S. – Coordinatore operazioni di spegnimento	81
D.O.S. Regione Abruzzo – Direttore Operazioni di Spegnimento Regione Abruzzo.....	84
8. Uso del fuoco in attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi.....	85
Definizioni	85
Fuoco prescritto	85
Controfuoco.....	85

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB – Anno 2022

Fuoco Tattico	86
9. Richiamo della Legge forestale della Regione Abruzzo n. 3 del 04/01/2014	87
10. Parchi e Riserve	88
APPENDICI	90
Cartografia d'interesse A.I.B.	90
Relazione sorvolo bacini idrici idonei al rifornimento dei mezzi della flotta aerea dello Stato	90



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Fig. 1 - Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Camosciara)



1. Il patrimonio forestale abruzzese

La Regione Abruzzo si estende per una superficie di 1.094.700 ettari. Sulla base della definizione di bosco della FAO Forest Resources Assessment 2000 (FRA 2000, UN-ECE/FAO Paper GE.97-2223I, 1997) (da: La Carta Tipologico- Forestale della Regione Abruzzo, - La realizzazione della carta forestale, di Morgante, Matteini, Marchetti), il 37,10% del territorio regionale è classificato come “bosco”, il 4,38 % di questa superficie rientra nella categoria degli arbusteti.

In totale la superficie classificata come boschiva è pari a 389.164 ettari, ma tale valore è sicuramente sottostimato considerato che numerosi fattori, primo tra tutti l’abbandono delle superfici agricole specie nelle aree interne, stanno determinando una preponderante avanzata dell’ecosistema “bosco”. Le superfici boscate abruzzesi, presentano una variegata variabilità in struttura e composizione caratterizzata fondamentalmente da una sottile espansione della forma di governo a fustaia, forma di governo prevalente per i popolamenti di faggio, i più rappresentativi nella regione, ed una contrazione di quella a ceduo matricinato/semplice. Tale fenomeno è ascrivibile quasi totalmente al superamento del turno delle formazioni a ceduo ed al conseguente invecchiamento dei polloni, fattore che nel tempo determina una riduzione per numero di ceppaia. Precede la riduzione delle utilizzazioni forestali, una volta marcatamente caratterizzate da finalità di approvvigionamento di legna da ardere, ridottesi a causa dell’utilizzo di forme di riscaldamento alternative (gas, pellets etc.) più economiche e di più facile gestione. Staticamente i dati forestali non sono caratterizzati da una variabilità a carattere annuale e anche per l’anno 2022 possiamo confermare i dati presenti nei precedenti aggiornamenti. È tuttavia confermata una graduale espansione delle superfici forestali sulle aree ex agricole a causa dell’abbandono dei terreni agricoli localizzati nelle aree cosiddette marginali (fasce pedemontane, aree interne).



2. Classificazione del territorio regionale forestale in relazione al rischio di incendio

La classificazione del patrimonio forestale secondo le tipologie forestali resta l'aspetto più adatto per affrontare le problematiche sia di prevenzione degli incendi boschivi sia delle scelte gestionali successive all'evento finalizzate ad un eventuale intervento di ricostruzione. Di esse si deve prendere in considerazione sia il rischio di incendio cui sono sottoposte per le loro caratteristiche intrinseche (es. conifere), sia la resilienza che ognuna di esse dimostra dopo che il disturbo si è verificato. Forte è per esempio la resilienza di popolamenti costituiti soprattutto da essenze decidue (quercine/misti), ove la natura, in un periodo di norma non superiore ai 20 anni, è in grado autonomamente di far fronte alla costituzione di nuovi soprassuoli. Esempio ne sono le superfici attraversate dagli incendi nell'estate 2007, ove lo sviluppo di essenze autoctone, eliofile e frugali, ha provveduto al recupero dei terreni sia per quanto riguarda l'aspetto della copertura vegetazionale che per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico (es. San Giuliano - AQ, Bussi - PE).

Il Piano A.I.B. della Regione riporta una suddivisione del territorio regionale in base al livello di rischio pirologico, in funzione delle classi di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto).

Come già riportato nell'aggiornamento 2019, la superficie occupata dalle tipologie forestali classificate a rischio alto ammontano a quasi 41.000 ettari, ossia il 9% circa della superficie totale occupata dalle formazioni vegetali censite (451.038 ha); la percentuale sale all'11% se si prendono in considerazione anche le superfici a rischio medio (quasi 50.000 ettari). Il valore supera però i 130.000 ettari (29% del totale, poco meno di un terzo del patrimonio forestale regionale) se si prendono in considerazione tutte le superfici occupate da tipologie forestali classificate a rischio medio, medio-alto e alto, che effettivamente sono quelle più frequentemente interessate dagli incendi estivi.

TIPOLOGIE	Superficie complessiva (ha)	Incidenza sul totale
Tipologie con rischio pirologico estivo Medio	81.890	18%
Tipologie con rischio pirologico estivo Medio-Alto	8.724	2%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Tipologie con rischio pirologico estivo Alto	40.725	9%
TOTALE tipologie con rischio Medio-Alto e Alto	49.450	11%
TOTALE tipologie con rischio Medio, Medio-Alto e Alto	131.340	29%

Tab. 1 - Tipologie Forestali della Regione Abruzzo e Rischio Pirologico nel periodo estivo: estensione territoriale e incidenza sul totale delle superfici classificate (Fonte: Carta delle Tipologie Forestali dell'Abruzzo).

Sulla scorta di tali dati, al fine di caratterizzare le aree comunali a rischio e supportare le conseguenti pianificazioni di emergenza comunale di contrasto agli incendi boschivi, si è provveduto ad effettuare un'analisi GIS sulle singole superfici comunali. A tal fine è stata analizzata l'incidenza delle varie classi di rischio all'interno di ogni comune della Regione Abruzzo.

Di seguito si riporta l'elenco dei comuni abruzzesi con le relative percentuali di aree territoriali a rischio pirologico in funzione della classificazione del territorio per tipologie forestali.

L'area a rischio è poi stata riportata per percentuale di superficie a rischio su superficie totale e quest'ultimo valore ripartito percentualmente per valori di classi di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto)

PROV	COMUNE	AREA COMUNE [ha]	AREA TOT A RISCHIO [ha]	%TOT AREA A RISCHIO	% AREA RISCHIO BASSO	% AREA RISCHIO MEDIO- BASSO	% AREA RISCHIO MEDIO	% AREA RISCH IO MEDI O- ALTO	% AREA RISCHIO ALTO
PE	Abbateggio	1540,14	758,39	49%	10%	29%	39%	0%	22%
AQ	Acciano	3222,32	1959,92	61%	5%	32%	61%	0%	2%
AQ	Aielli	3751,66	829,08	22%	38%	29%	21%	1%	12%
PE	Alanno	3252,75	240,43	7%	78%	7%	14%	0%	1%
TE	Alba Adriatica	959,64	7,39	1%	48%	15%	0%	0%	37%
AQ	Alfedena	3995,00	3156,42	79%	64%	33%	0%	2%	1%
CH	Altino	1533,02	358,75	23%	47%	11%	36%	0%	6%
TE	Ancarano	1391,92	134,38	10%	70%	3%	10%	0%	17%
AQ	Anversa degli Abruzzi	3243,29	2505,99	77%	39%	27%	14%	13%	7%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



CH	Archi	2854,43	1014,38	36%	29%	3%	53%	0%	14%
CH	Ari	1139,15	262,14	23%	62%	0%	38%	0%	0%
CH	Arielli	1171,67	184,85	16%	66%	0%	32%	0%	1%
TE	Arsita	3413,60	1647,26	48%	35%	37%	24%	0%	4%
AQ	Ateleta	4192,52	3100,59	74%	69%	31%	0%	0%	0%
CH	Atessa	11097,61	1291,87	12%	53%	10%	29%	0%	8%
TE	Atri	9218,14	1065,19	12%	59%	3%	6%	0%	32%
AQ	Avezzano	10408,45	997,97	10%	21%	32%	24%	1%	22%
AQ	Balsorano	5884,20	4571,12	78%	28%	33%	20%	4%	14%
AQ	Barete	2458,83	1245,74	51%	23%	17%	53%	0%	6%
AQ	Barisciano	7848,64	1905,75	24%	32%	12%	6%	3%	46%
AQ	Barrea	8710,69	4286,40	49%	51%	47%	0%	1%	2%
TE	Basciano	1885,34	406,19	22%	63%	6%	21%	0%	10%
TE	Bellante	5004,40	384,36	8%	76%	3%	8%	0%	12%
AQ	Bisegna	4659,29	3978,35	85%	51%	42%	5%	0%	2%
TE	Bisenti	3087,46	852,53	28%	58%	4%	32%	0%	6%
PE	Bolognano	1695,83	549,78	32%	9%	18%	61%	0%	11%
CH	Bomba	1726,05	995,64	58%	49%	10%	32%	0%	9%
CH	Borrello	1450,91	1046,36	72%	63%	0%	33%	0%	3%
PE	Brittoli	1598,62	834,74	52%	8%	44%	43%	0%	5%
CH	Bucchianico	3807,74	475,56	12%	45%	2%	25%	0%	28%
AQ	Bugnara	2512,10	1789,81	71%	22%	16%	15%	27%	21%
PE	Bussi sul Tirino	2591,16	1800,56	69%	3%	25%	32%	0%	40%
AQ	Cagnano Amiterno	6131,44	3370,38	55%	23%	45%	27%	0%	4%
AQ	Calascio	3944,33	510,90	13%	24%	23%	10%	14%	29%
TE	Campoli	7342,39	2277,94	31%	48%	22%	16%	0%	14%
AQ	Campo di Giove	2890,40	2135,52	74%	60%	35%	1%	1%	4%
AQ	Campotosto	5172,45	2499,45	48%	58%	22%	18%	0%	2%
AQ	Canistro	1590,30	1463,50	92%	46%	35%	19%	0%	0%
CH	Canosa Sannita	1391,24	305,72	22%	51%	1%	40%	0%	9%
AQ	Cansano	3769,95	3319,54	88%	37%	41%	10%	9%	3%
TE	Canzano	1673,71	220,36	13%	63%	9%	10%	0%	18%
AQ	Capestrano	4365,74	2533,41	58%	23%	24%	9%	7%	37%


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB - Anno 2022


AQ	Capistrello	6096,26	3697,08	61%	33%	46%	15%	4%	3%
AQ	Capitignano	3063,91	2108,83	69%	65%	16%	9%	0%	10%
AQ	Caporciano	1861,51	1088,72	58%	9%	37%	34%	7%	14%
AQ	Cappadocia	6857,07	5054,77	74%	33%	66%	1%	0%	1%
PE	Cappelle sul Tavo	541,27	12,30	2%	59%	8%	19%	0%	13%
PE	Caramanico Terme	8498,93	4294,72	51%	9%	50%	32%	0%	9%
AQ	Carapelle Calvisio	1478,63	982,31	66%	14%	39%	11%	9%	26%
PE	Carpineto della Nora	2408,19	1546,54	64%	20%	67%	12%	0%	1%
CH	Carpineto Sinello	2985,39	1452,11	49%	55%	9%	26%	0%	10%
AQ	Carsoli	9579,35	7979,91	83%	77%	15%	6%	0%	1%
CH	Carunchio	3256,42	1902,24	58%	61%	11%	24%	0%	4%
CH	Casacanditella	1253,81	212,09	17%	44%	1%	53%	0%	1%
CH	Casalanguida	1366,87	136,57	10%	45%	13%	36%	0%	7%
CH	Casalbordino	4601,49	343,47	7%	60%	4%	34%	0%	2%
CH	Casalincontrada	1600,04	153,79	10%	75%	2%	10%	0%	13%
CH	Casoli	6703,50	1448,01	22%	48%	7%	26%	1%	18%
TE	Castel Castagna	1815,90	846,41	47%	39%	15%	37%	0%	9%
AQ	Castel del Monte	5803,13	1827,18	31%	46%	44%	1%	0%	8%
AQ	Castel di Ieri	1888,38	954,12	51%	7%	21%	57%	0%	15%
AQ	Castel di Sangro	8442,98	4334,69	51%	75%	23%	0%	1%	1%
CH	Castel Frentano	2188,61	99,19	5%	72%	1%	22%	0%	5%
CH	Castelguidone	1507,21	886,50	59%	47%	16%	35%	0%	1%
AQ	Castellafiume	2410,05	2131,60	88%	31%	55%	13%	0%	1%
TE	Castellalto	3417,57	460,23	13%	48%	8%	18%	0%	26%
TE	Castelli	4968,08	2981,93	60%	30%	27%	34%	0%	8%
AQ	Castelvecchio Calvisio	1531,94	892,57	58%	33%	24%	2%	13%	28%
AQ	Castelvecchio Subequo	1929,42	847,25	44%	7%	19%	63%	0%	11%
PE	Castiglione a Casauria	1657,45	662,74	40%	19%	31%	39%	0%	11%
CH	Castiglione Messer Marino	4798,29	2232,64	47%	65%	13%	15%	0%	6%
TE	Castiglione Messer Raimondo	3068,51	616,55	20%	67%	4%	21%	0%	8%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



TE	Castilenti	2379,42	467,35	20%	57%	5%	9%	0%	28%
PE	Catignano	1702,53	202,68	12%	77%	9%	13%	0%	1%
AQ	Celano	8279,91	626,97	8%	27%	14%	20%	0%	39%
CH	Celenza sul Trigno	2267,78	925,31	41%	27%	23%	40%	0%	11%
TE	Cellino Attanasio	4393,94	1006,64	23%	61%	4%	22%	0%	13%
PE	Cepagatti	3081,78	266,50	9%	81%	12%	7%	0%	0%
AQ	Cerchio	2016,47	69,98	3%	81%	1%	9%	0%	9%
TE	Cermignano	2636,28	833,63	32%	60%	5%	27%	0%	7%
CH	Chieti	5956,68	482,08	8%	69%	1%	22%	0%	8%
PE	Città Sant'Angelo	6202,16	733,29	12%	78%	10%	8%	0%	4%
AQ	Civita d'Antino	2834,54	2104,23	74%	25%	19%	48%	0%	7%
CH	Civitaluparella	2246,13	1362,94	61%	66%	1%	27%	0%	6%
PE	Civitaquana	2187,98	362,26	17%	46%	14%	40%	0%	0%
AQ	Civitella Alfedena	2949,06	2725,39	92%	42%	48%	0%	1%	9%
PE	Civitella Casanova	3109,59	1039,91	33%	25%	30%	41%	0%	4%
TE	Civitella del Tronto	7773,69	3433,81	44%	43%	27%	19%	1%	11%
CH	Civitella Messer Raimondo	1272,14	697,64	55%	40%	10%	45%	0%	6%
AQ	Civitella Roveto	4545,18	3527,35	78%	40%	34%	25%	0%	1%
AQ	Cocullo	3160,44	964,76	31%	20%	28%	21%	4%	28%
AQ	Collarmele	2394,35	413,12	17%	9%	3%	1%	0%	87%
PE	Collecervino	3198,47	282,87	9%	78%	10%	12%	0%	0%
TE	Colledara	1801,31	562,43	31%	52%	7%	29%	0%	12%
CH	Colledimacine	1129,52	838,69	74%	61%	14%	20%	0%	5%
CH	Colledimezzo	1104,65	643,29	58%	54%	9%	35%	0%	3%
AQ	Collelongo	5401,94	4425,85	82%	36%	51%	12%	0%	0%
AQ	Collepietro	1520,92	947,52	62%	10%	50%	14%	15%	11%
TE	Colonnella	2163,31	189,91	9%	64%	6%	23%	0%	7%
TE	Controguerra	2281,45	174,62	8%	53%	4%	30%	0%	14%
AQ	Corfinio	1794,99	980,54	55%	28%	29%	14%	5%	25%
TE	Corropoli	2211,35	71,20	3%	99%	0%	1%	0%	0%
TE	Cortino	6294,29	4887,72	78%	34%	47%	11%	5%	4%
PE	Corvara	1373,24	451,21	33%	33%	17%	47%	0%	3%


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB - Anno 2022


CH	Crecchio	1923,41	297,61	15%	75%	0%	25%	0%	0%
TE	Crognaleto	12430,22	10133,20	82%	45%	41%	7%	2%	6%
PE	Cugnoli	1596,15	197,82	12%	23%	57%	20%	0%	0%
CH	Cupello	4839,22	190,89	4%	53%	2%	39%	0%	6%
CH	Dogliola	1184,76	565,94	48%	11%	32%	49%	0%	8%
PE	Elice	1430,97	297,07	21%	58%	22%	20%	0%	0%
AQ	Fagnano Alto	2464,37	2110,61	86%	2%	10%	86%	0%	2%
CH	Fallo	609,91	445,17	73%	12%	3%	85%	0%	0%
TE	Fano Adriano	3577,22	2932,14	82%	19%	58%	14%	6%	3%
CH	Fara Filiorum Petri	1496,39	407,79	27%	64%	1%	28%	0%	7%
CH	Fara San Martino	4469,20	1801,66	40%	28%	44%	7%	2%	20%
PE	Farindola	4547,21	2772,69	61%	25%	53%	16%	0%	6%
CH	Filetto	1353,28	352,14	26%	48%	1%	50%	0%	0%
AQ	Fontecchio	1685,95	1625,41	96%	1%	21%	76%	0%	1%
AQ	Fossa	870,66	154,11	18%	8%	8%	33%	0%	50%
CH	Fossacesia	3014,07	225,99	7%	62%	7%	30%	0%	1%
CH	Fraine	1608,95	1070,55	67%	49%	17%	32%	0%	1%
CH	Francavilla al Mare	2311,25	123,40	5%	56%	3%	20%	0%	22%
CH	Fresagrandinaria	2514,86	841,86	33%	20%	22%	54%	0%	4%
CH	Frisa	1148,82	84,64	7%	70%	1%	22%	0%	7%
CH	Furci	2598,96	385,05	15%	28%	3%	69%	0%	0%
AQ	Gagliano Aterno	3214,90	1334,82	42%	13%	62%	20%	0%	4%
CH	Gamberale	1556,04	813,90	52%	28%	64%	7%	0%	1%
CH	Gessopalena	3147,01	1538,19	49%	27%	16%	53%	0%	3%
AQ	Gioia dei Marsi	5840,35	4297,15	74%	20%	56%	10%	0%	14%
CH	Gissi	3664,62	843,14	23%	40%	6%	51%	0%	2%
CH	Giuliano Teatino	988,74	145,24	15%	48%	8%	44%	0%	0%
TE	Giulianova	2800,24	93,67	3%	78%	16%	3%	0%	4%
AQ	Goriano Sicoli	2023,76	1177,30	58%	9%	19%	45%	0%	27%
CH	Guardiagrele	5650,09	2188,60	39%	43%	18%	16%	0%	23%
CH	Guilmi	1256,31	605,24	48%	18%	8%	73%	0%	0%
AQ	Introdacqua	3710,68	2725,70	73%	24%	31%	9%	2%	34%
TE	Isola del Gran Sasso	8404,50	4582,18	55%	40%	41%	15%	0%	4%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



	d'Italia								
CH	Lama dei Peligni	3137,10	1536,64	49%	35%	17%	36%	1%	11%
CH	Lanciano	6694,94	460,90	7%	64%	7%	24%	0%	4%
AQ	L'Aquila	47390,64	20958,39	44%	32%	25%	17%	3%	23%
AQ	Lecce nei Marsi	6646,94	5889,47	89%	18%	60%	18%	3%	1%
CH	Lentella	1261,65	191,59	15%	11%	11%	72%	0%	5%
PE	Lettomanoppello	1507,04	811,65	54%	6%	14%	32%	0%	48%
CH	Lettopalena	2112,85	1324,73	63%	65%	12%	14%	3%	5%
CH	Liscia	817,95	467,46	57%	23%	12%	60%	0%	5%
PE	Loreto Aprutino	5949,93	569,77	10%	72%	11%	16%	0%	0%
AQ	Luco dei Marsi	4486,47	2388,62	53%	20%	72%	6%	1%	1%
AQ	Lucoli	10344,25	5723,67	55%	31%	56%	13%	0%	0%
AQ	Magliano de' Marsi	7091,85	3722,39	52%	33%	32%	22%	9%	5%
PE	Manoppello	3926,26	845,68	22%	27%	19%	50%	0%	5%
TE	Martinsicuro	1465,79	34,13	2%	58%	24%	6%	0%	12%
AQ	Massa d'Albe	6853,31	1261,48	18%	56%	19%	11%	0%	14%
CH	Miglianico	2273,43	201,16	9%	63%	0%	34%	0%	3%
AQ	Molina Aterno	1220,78	436,82	36%	16%	9%	67%	0%	7%
CH	Montazzoli	3946,34	1724,79	44%	38%	26%	30%	0%	6%
PE	Montebello di Bertona	2150,12	923,71	43%	45%	15%	30%	0%	10%
CH	Montebello sul Sangro	538,19	302,91	56%	25%	2%	73%	0%	0%
CH	Monteferrante	1528,62	1130,43	74%	51%	12%	34%	0%	2%
TE	Montefino	1859,37	403,08	22%	47%	4%	13%	0%	36%
CH	Montelapiano	826,80	480,61	58%	10%	13%	73%	0%	4%
CH	Montenerodomo	2999,86	1499,78	50%	56%	33%	4%	0%	8%
CH	Monteodorisio	2521,22	239,36	9%	63%	1%	33%	0%	4%
AQ	Montereale	10440,84	6803,25	65%	86%	3%	2%	3%	6%
PE	Montesilvano	2358,15	138,58	6%	53%	12%	9%	0%	26%
TE	Montorio al Vomano	5356,49	2429,91	45%	34%	29%	28%	1%	7%
AQ	Morino	5127,01	4468,86	87%	52%	35%	12%	0%	1%
TE	Morro d'Oro	2872,69	155,84	5%	90%	2%	4%	0%	4%


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB - Anno 2022


TE	Mosciano Sant'Angelo	4844,75	260,20	5%	74%	3%	9%	0%	14%
PE	Moscufo	2025,64	91,01	4%	79%	6%	14%	0%	2%
CH	Mozzagrognna	1410,32	78,05	6%	68%	18%	13%	0%	0%
AQ	Navelli	4200,36	2634,03	63%	7%	43%	11%	17%	22%
TE	Nereto	701,12	34,37	5%	85%	0%	15%	0%	0%
PE	Nocciano	1376,21	36,32	3%	84%	7%	10%	0%	0%
TE	Notaresco	3815,02	323,05	8%	63%	1%	16%	0%	21%
AQ	Ocre	2360,36	1414,31	60%	3%	12%	68%	0%	16%
AQ	Ofena	3689,78	2043,09	55%	20%	56%	3%	13%	9%
AQ	Opi	4990,42	4101,61	82%	31%	66%	0%	0%	3%
AQ	Oricola	1835,76	871,21	47%	71%	13%	14%	0%	1%
CH	Orsogna	2544,60	691,08	27%	52%	3%	32%	0%	13%
CH	Ortona	7087,37	615,14	9%	67%	1%	28%	0%	4%
AQ	Ortona dei Marsi	5716,61	1791,16	31%	25%	23%	22%	3%	27%
AQ	Ortucchio	3899,93	1383,32	35%	29%	39%	30%	0%	1%
AQ	Ovindoli	6137,67	3278,03	53%	35%	43%	5%	0%	18%
AQ	Pacentro	7258,74	5112,47	70%	28%	42%	2%	13%	15%
CH	Paglieta	3377,97	121,44	4%	91%	3%	6%	0%	0%
CH	Palena	9362,99	6497,77	69%	61%	33%	2%	0%	4%
CH	Palmoli	3277,80	1420,46	43%	46%	15%	34%	0%	5%
CH	Palombaro	1719,30	752,51	44%	29%	28%	37%	0%	6%
TE	Penna Sant'Andrea	1109,82	398,41	36%	52%	7%	29%	0%	11%
CH	Pennadomo	1102,00	585,56	53%	45%	7%	47%	0%	1%
CH	Pennapiedimonte	4703,12	3186,00	68%	31%	38%	5%	3%	23%
PE	Penne	9119,43	1544,05	17%	47%	11%	41%	0%	1%
CH	Perano	648,26	79,66	12%	28%	0%	72%	0%	0%
AQ	Pereto	4115,47	2912,30	71%	34%	52%	13%	0%	1%
PE	Pescara	3433,32	226,74	7%	24%	16%	20%	0%	40%
AQ	Pescasseroli	9115,85	7423,55	81%	20%	75%	0%	0%	6%
AQ	Pescina	4879,43	588,27	12%	21%	24%	20%	3%	32%
AQ	Pescocostanzo	5506,23	2585,61	47%	36%	59%	0%	0%	5%
PE	Pescosansonesco	1834,64	1013,70	55%	21%	29%	46%	0%	4%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



AQ	Pettorano sul Gizio	6284,84	4946,76	79%	42%	36%	6%	7%	9%
PE	Pianella	4704,84	111,33	2%	88%	4%	7%	0%	0%
PE	Picciano	755,80	157,96	21%	57%	20%	23%	0%	0%
TE	Pietracamela	4448,51	2450,49	55%	29%	56%	12%	0%	3%
CH	Pietraferrazzana	436,72	300,20	69%	31%	5%	64%	0%	0%
PE	Pietranico	1477,10	432,07	29%	24%	30%	45%	0%	1%
TE	Pineto	3810,92	191,24	5%	57%	4%	6%	0%	33%
CH	Pizzoferrato	3092,06	1788,04	58%	58%	36%	4%	0%	2%
AQ	Pizzoli	5643,55	2461,81	44%	18%	34%	14%	0%	34%
AQ	Poggio Picenze	1145,65	498,23	43%	13%	20%	19%	0%	48%
CH	Poggiofiorito	994,73	125,40	13%	73%	8%	19%	0%	0%
CH	Pollutri	2616,80	143,89	5%	67%	2%	31%	0%	0%
PE	Popoli	3503,93	2095,51	60%	10%	31%	35%	1%	24%
AQ	Prata d'Ansidonia	1965,44	963,25	49%	7%	17%	67%	2%	8%
AQ	Pratola Peligna	2867,36	1264,84	44%	38%	10%	4%	11%	37%
CH	Pretoro	2612,59	1862,54	71%	26%	54%	4%	3%	14%
AQ	Prezza	2159,62	949,99	44%	26%	21%	22%	20%	12%
CH	Quadri	744,53	516,07	69%	80%	2%	18%	0%	0%
AQ	Raiano	2899,25	1473,54	51%	20%	15%	8%	5%	52%
CH	Rapino	2029,85	1210,18	60%	27%	26%	6%	4%	36%
CH	Ripa Teatina	2016,29	150,82	7%	59%	3%	38%	0%	0%
AQ	Rivisondoli	3200,09	1314,39	41%	32%	55%	0%	0%	13%
AQ	Rocca di Botte	3110,67	2189,52	70%	52%	32%	13%	0%	3%
AQ	Rocca di Cambio	2761,86	1356,59	49%	51%	30%	17%	0%	2%
AQ	Rocca di Mezzo	9054,52	6029,45	67%	31%	55%	14%	0%	1%
AQ	Rocca Pia	4496,10	1985,99	44%	51%	39%	0%	0%	9%
CH	Rocca San Giovanni	2169,95	491,02	23%	46%	2%	45%	0%	7%
TE	Rocca Santa Maria	6179,82	4686,07	76%	47%	41%	8%	2%	3%
AQ	Roccacasale	1730,68	1410,37	81%	22%	22%	4%	10%	42%
CH	Roccamontepiano	1821,98	694,61	38%	30%	25%	38%	0%	6%
PE	Roccamorice	2505,63	1126,43	45%	12%	50%	27%	0%	11%
AQ	Roccaraso	4991,00	2818,33	56%	55%	39%	0%	0%	6%
CH	Roccasalegna	2300,60	815,32	35%	28%	13%	41%	0%	19%


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB - Anno 2022


CH	Roccaspinalveti	3300,66	1082,33	33%	40%	9%	49%	0%	2%
CH	Roio del Sangro	1181,07	761,98	65%	67%	1%	28%	0%	4%
PE	Rosciano	2779,43	351,92	13%	56%	12%	29%	0%	3%
CH	Rosello	1923,05	1422,63	74%	91%	1%	4%	0%	4%
TE	Roseto degli Abruzzi	5326,64	233,06	4%	71%	11%	7%	0%	11%
PE	Salle	2180,34	1308,53	60%	14%	56%	21%	0%	9%
AQ	San Benedetto dei Marsi	1676,09	9,46	1%	89%	11%	0%	0%	0%
AQ	San Benedetto in Perillis	1909,84	1471,47	77%	11%	34%	9%	21%	25%
ACH	San Buono	2526,93	919,42	36%	38%	14%	47%	0%	1%
AQ	San Demetrio ne' Vestini	1649,18	647,17	39%	25%	33%	28%	9%	4%
CH	San Giovanni Lipioni	867,22	518,97	60%	7%	23%	57%	0%	14%
CH	San Giovanni Teatino	1773,11	126,98	7%	59%	0%	38%	0%	3%
CH	San Martino sulla Marrucina	740,80	165,73	22%	74%	5%	21%	0%	0%
AQ	San Pio delle Camere	1721,22	856,89	50%	16%	17%	8%	5%	54%
CH	San Salvo	1969,96	61,38	3%	82%	0%	1%	0%	17%
PE	San Valentino in Abruzzo Citeriore	1639,73	563,71	34%	8%	17%	55%	0%	20%
AQ	San Vincenzo Valle Roveto	4603,89	3644,13	79%	26%	27%	31%	0%	16%
CH	San Vito Chietino	1700,04	198,81	12%	58%	1%	37%	0%	4%
CH	Santa Maria Imbaro	570,79	17,61	3%	69%	21%	10%	0%	0%
AQ	Sante Marie	4081,33	2886,48	71%	80%	8%	11%	0%	1%
TE	Sant'Egidio alla Vibrata	1836,18	183,34	10%	74%	10%	8%	0%	8%
PE	Sant'Eufemia a Maiella	4041,82	1775,12	44%	18%	57%	11%	0%	13%
CH	Sant'Eusanio del Sangro	2382,73	151,63	6%	94%	1%	1%	0%	5%
AQ	Sant'Eusanio	794,41	369,77	47%	6%	2%	83%	0%	9%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



	Forconese								
AQ	Santo Stefano di Sessanio	3369,88	367,80	11%	64%	12%	6%	3%	15%
TE	Sant'Omero	3420,24	156,05	5%	77%	7%	12%	0%	4%
PE	Scafa	1034,07	222,24	21%	35%	16%	41%	0%	8%
AQ	Scanno	13467,65	7299,75	54%	46%	45%	5%	0%	4%
CH	Scerni	4125,45	223,44	5%	77%	0%	23%	0%	0%
CH	Schiavi di Abruzzo	4556,88	2406,91	53%	29%	27%	38%	0%	6%
AQ	Scontrone	2135,41	1020,12	48%	53%	45%	0%	0%	2%
AQ	Scoppito	5300,36	3439,95	65%	15%	51%	34%	0%	1%
AQ	Scurcola Marsicana	3038,15	465,52	15%	22%	38%	19%	6%	15%
AQ	Secinaro	3334,10	2315,13	69%	6%	67%	23%	0%	4%
PE	Serramonacesca	2388,74	1442,94	60%	28%	33%	30%	0%	9%
TE	Silvi	2062,59	143,00	7%	75%	9%	11%	0%	4%
PE	Spoltore	3701,38	180,17	5%	75%	8%	15%	0%	2%
AQ	Sulmona	5792,78	2259,84	39%	31%	11%	3%	18%	38%
AQ	Tagliacozzo	8745,74	4856,09	56%	51%	41%	4%	1%	3%
CH	Taranta Peligna	2189,84	880,92	40%	55%	19%	15%	1%	10%
TE	Teramo	15283,96	4082,69	27%	49%	22%	24%	1%	4%
AQ	Tione degli Abruzzi	3965,48	3724,35	94%	2%	39%	59%	0%	0%
PE	Tocco da Casauria	2966,76	1802,69	61%	21%	40%	28%	0%	10%
CH	Tollo	1495,91	176,25	12%	66%	1%	32%	0%	1%
TE	Torano Nuovo	1021,71	39,73	4%	96%	0%	0%	0%	4%
CH	Torino di Sangro	3211,75	413,36	13%	47%	1%	22%	0%	31%
CH	Tornareccio	2752,79	1211,17	44%	40%	16%	43%	0%	2%
AQ	Tornimparte	6596,07	4204,19	64%	26%	60%	15%	0%	0%
PE	Torre de' Passeri	591,77	65,45	11%	55%	10%	33%	0%	1%
CH	Torrebruna	2328,87	1385,32	59%	72%	6%	11%	0%	11%
CH	Torrevecchia Teatina	1467,62	121,13	8%	72%	3%	15%	0%	10%
CH	Torricella Peligna	3611,43	1590,42	44%	35%	7%	54%	1%	2%
TE	Torricella Sicura	5438,03	3238,95	60%	28%	33%	34%	1%	4%
TE	Tortoreto	2297,31	78,50	3%	88%	4%	3%	0%	5%
TE	Tossicia	2713,59	1609,75	59%	37%	29%	25%	2%	7%


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB - Anno 2022


AQ	Trasacco	5144,30	1686,44	33%	27%	41%	29%	0%	4%
CH	Treglio	486,95	89,87	18%	50%	0%	46%	0%	4%
CH	Tufillo	2143,77	1232,55	57%	12%	20%	55%	0%	13%
PE	Turrivalignani	611,22	134,71	22%	37%	14%	31%	0%	17%
CH	Vacri	1227,27	196,58	16%	55%	0%	45%	0%	0%
TE	Valle Castellana	13175,32	10966,89	83%	37%	39%	18%	3%	4%
CH	Vasto	7134,49	386,43	5%	58%	4%	35%	0%	3%
PE	Vicoli	932,97	313,07	34%	22%	11%	67%	0%	0%
PE	Villa Celiera	1318,18	603,80	46%	15%	51%	32%	0%	1%
AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	2698,97	2312,73	86%	29%	55%	4%	8%	4%
CH	Villa Santa Maria	1622,98	876,45	54%	42%	6%	52%	0%	1%
AQ	Villa Sant'Angelo	521,53	248,82	48%	7%	1%	92%	0%	0%
AQ	Villalago	3319,94	2440,17	74%	42%	44%	8%	2%	3%
CH	Villalfonsina	912,85	63,14	7%	25%	0%	75%	0%	0%
CH	Villamagna	1273,24	103,30	8%	64%	0%	36%	0%	0%
AQ	Villavallelonga	7373,29	6062,71	82%	36%	59%	5%	0%	0%
AQ	Villetta Barrea	2052,46	1423,08	69%	36%	51%	0%	0%	13%
AQ	Vittorito	1419,45	811,67	57%	26%	12%	12%	17%	32%
TOTALE		1083149,62	471261,41	44%					

Tab. 2 - Elaborazioni da dati GIS, shp territorio Regione Abruzzo

Dall'esame di tali dati è possibile dedurre che in base alle tipologie forestali ed al relativo valore di rischio collegato, i comuni abruzzesi che presentano una percentuale di superficie a rischio incendi boschivi pari o superiore al 50% sono 122, per una superficie complessiva soggetta a rischio incendi boschivi pari ad oltre 470.000 ettari:

PROV	COMUNE	AREA COMUNE [ha]	AREA TOT A RISCHIO [ha]	%TOT AREA A RISCHIO
AQ	Fontecchio	1685,95	1625,41	96%
AQ	Tione degli Abruzzi	3965,48	3724,35	94%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



AQ	Civitella Alfedena	2949,06	2725,39	92%
AQ	Canistro	1590,30	1463,50	92%
AQ	Lecce nei Marsi	6646,94	5889,47	89%
AQ	Castellafiume	2410,05	2131,60	88%
AQ	Cansano	3769,95	3319,54	88%
AQ	Morino	5127,01	4468,86	87%
AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	2698,97	2312,73	86%
AQ	Fagnano Alto	2464,37	2110,61	86%
AQ	Bisegna	4659,29	3978,35	85%
AQ	Carsoli	9579,35	7979,91	83%
TE	Valle Castellana	13175,32	10966,89	83%
AQ	Villavallelonga	7373,29	6062,71	82%
AQ	Opi	4990,42	4101,61	82%
TE	Fano Adriano	3577,22	2932,14	82%
AQ	Collelongo	5401,94	4425,85	82%
TE	Crognaleto	12430,22	10133,20	82%
AQ	Roccacasale	1730,68	1410,37	81%
AQ	Pescasseroli	9115,85	7423,55	81%
AQ	San Vincenzo Valle Roveto	4603,89	3644,13	79%
AQ	Alfedena	3995,00	3156,42	79%
AQ	Pettorano sul Gizio	6284,84	4946,76	79%
AQ	Balsorano	5884,20	4571,12	78%
TE	Cortino	6294,29	4887,72	78%
AQ	Civitella Roveto	4545,18	3527,35	78%
AQ	Anversa degli Abruzzi	3243,29	2505,99	77%
AQ	San Benedetto in Perillis	1909,84	1471,47	77%
TE	Rocca Santa Maria	6179,82	4686,07	76%
CH	Colledimacine	1129,52	838,69	74%
AQ	Civita d'Antino	2834,54	2104,23	74%
CH	Rosello	1923,05	1422,63	74%
AQ	Ateleta	4192,52	3100,59	74%
CH	Monteferrante	1528,62	1130,43	74%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



AQ	Campo di Giove	2890,40	2135,52	74%
AQ	Cappadocia	6857,07	5054,77	74%
AQ	Gioia dei Marsi	5840,35	4297,15	74%
AQ	Villalago	3319,94	2440,17	74%
AQ	Introdacqua	3710,68	2725,70	73%
CH	Fallo	609,91	445,17	73%
CH	Borrello	1450,91	1046,36	72%
CH	Pretoro	2612,59	1862,54	71%
AQ	Bugnara	2512,10	1789,81	71%
AQ	Pereto	4115,47	2912,30	71%
AQ	Sante Marie	4081,33	2886,48	71%
AQ	Pacentro	7258,74	5112,47	70%
AQ	Rocca di Botte	3110,67	2189,52	70%
PE	Bussi sul Tirino	2591,16	1800,56	69%
AQ	Secinaro	3334,10	2315,13	69%
CH	Palena	9362,99	6497,77	69%
AQ	Villetta Barrea	2052,46	1423,08	69%
CH	Quadri	744,53	516,07	69%
AQ	Capitignano	3063,91	2108,83	69%
CH	Pietraferrazzana	436,72	300,20	69%
CH	Pennapiedimonte	4703,12	3186,00	68%
AQ	Rocca di Mezzo	9054,52	6029,45	67%
CH	Fraine	1608,95	1070,55	67%
AQ	Carapelle Calvisio	1478,63	982,31	66%
AQ	Monte reale	10440,84	6803,25	65%
AQ	Scoppito	5300,36	3439,95	65%
CH	Roio del Sangro	1181,07	761,98	65%
PE	Carpineto della Nora	2408,19	1546,54	64%
AQ	Tornimparte	6596,07	4204,19	64%
AQ	Navelli	4200,36	2634,03	63%
CH	Lettopalena	2112,85	1324,73	63%
AQ	Collepietro	1520,92	947,52	62%
PE	Farindola	4547,21	2772,69	61%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



AQ	Acciano	3222,32	1959,92	61%
PE	Tocco da Casauria	2966,76	1802,69	61%
CH	Civitaluparella	2246,13	1362,94	61%
AQ	Capistrello	6096,26	3697,08	61%
PE	Serramonacesca	2388,74	1442,94	60%
TE	Castelli	4968,08	2981,93	60%
PE	Salle	2180,34	1308,53	60%
AQ	Ocre	2360,36	1414,31	60%
CH	San Giovanni Lipioni	867,22	518,97	60%
PE	Popoli	3503,93	2095,51	60%
CH	Rapino	2029,85	1210,18	60%
TE	Torricella Sicura	5438,03	3238,95	60%
CH	Torrebruna	2328,87	1385,32	59%
TE	Tossicia	2713,59	1609,75	59%
CH	Castelguidone	1507,21	886,50	59%
AQ	Caporciano	1861,51	1088,72	58%
CH	Carunchio	3256,42	1902,24	58%
AQ	Castelvechio Calvisio	1531,94	892,57	58%
CH	Colledimezzo	1104,65	643,29	58%
AQ	Goriano Sicoli	2023,76	1177,30	58%
CH	Montelapiano	826,80	480,61	58%
AQ	Capestrano	4365,74	2533,41	58%
CH	Pizzoferrato	3092,06	1788,04	58%
CH	Bomba	1726,05	995,64	58%
CH	Tufillo	2143,77	1232,55	57%
AQ	Vittorito	1419,45	811,67	57%
CH	Liscia	817,95	467,46	57%
AQ	Roccaraso	4991,00	2818,33	56%
CH	Montebello sul Sangro	538,19	302,91	56%
AQ	Tagliacozzo	8745,74	4856,09	56%
AQ	Ofena	3689,78	2043,09	55%
AQ	Lucoli	10344,25	5723,67	55%
PE	Pescosansonesco	1834,64	1013,70	55%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



TE	Pietracamela	4448,51	2450,49	55%
AQ	Cagnano Amiterno	6131,44	3370,38	55%
CH	Civitella Messer Raimondo	1272,14	697,64	55%
AQ	Corfinio	1794,99	980,54	55%
TE	Isola del Gran Sasso d'Italia	8404,50	4582,18	55%
AQ	Scanno	13467,65	7299,75	54%
CH	Villa Santa Maria	1622,98	876,45	54%
PE	Lettomanoppello	1507,04	811,65	54%
AQ	Ovindoli	6137,67	3278,03	53%
AQ	Luco dei Marsi	4486,47	2388,62	53%
CH	Pennadomo	1102,00	585,56	53%
CH	Schiavi di Abruzzo	4556,88	2406,91	53%
AQ	Magliano de' Marsi	7091,85	3722,39	52%
CH	Gamberale	1556,04	813,90	52%
PE	Brittoli	1598,62	834,74	52%
AQ	Castel di Sangro	8442,98	4334,69	51%
AQ	Raiano	2899,25	1473,54	51%
AQ	Barete	2458,83	1245,74	51%
PE	Caramanico Terme	8498,93	4294,72	51%
AQ	Castel di Ieri	1888,38	954,12	51%
CH	Montenerodomo	2999,86	1499,78	50%
AQ	San Pio delle Camere	1721,22	856,89	50%

Tab. 3 - Comuni abruzzesi, percentuale di superficie a rischio incendi boschivi pari o superiore al 50% della superficie complessiva soggetta a rischio

Di questi: 69 ricadono nella Provincia di L'Aquila, 32 in provincia di Chieti, 11 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Teramo.



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Rischio Pirologico Estivo




Fig. 2 – Rischio pirologico estivo

La quasi totalità di tali comuni è ricompresa all'interno dell'area appenninica della Regione. Sono ricompresi infatti quei comuni ove le rispettive superfici sono caratterizzate da notevoli valori a soprassuoli forestali. Al fine di completare l'analisi GIS si è provveduto inoltre ad estrapolare i comuni che presentano una percentuale della propria superficie con un livello di rischio alto uguale o superiore al 10% della superficie totale a rischio. Essi sono 102:

PROV	COMUNE	AREA COMUNE [ha]	AREA TOT A RISCHIO [ha]	% AREA RISCHIO ALTO
AQ	Collarmele	2394,35	413,12	87%
AQ	San Pio delle Camere	1721,22	856,89	54%
AQ	Raiano	2899,25	1473,54	52%
AQ	Fossa	870,66	154,11	50%
AQ	Poggio Picenze	1145,65	498,23	48%
PE	Lettomanoppello	1507,04	811,65	48%
AQ	Barisciano	7848,64	1905,75	46%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



AQ	Roccacasale	1730,68	1410,37	42%
PE	Pescara	3433,32	226,74	40%
PE	Bussi sul Tirino	2591,16	1800,56	40%
AQ	Celano	8279,91	626,97	39%
AQ	Sulmona	5792,78	2259,84	38%
AQ	Pratola Peligna	2867,36	1264,84	37%
TE	Alba Adriatica	959,64	7,39	37%
AQ	Capestrano	4365,74	2533,41	37%
CH	Rapino	2029,85	1210,18	36%
TE	Montefino	1859,37	403,08	36%
AQ	Introdacqua	3710,68	2725,70	34%
AQ	Pizzoli	5643,55	2461,81	34%
TE	Pineto	3810,92	191,24	33%
AQ	Vittorito	1419,45	811,67	32%
TE	Atri	9218,14	1065,19	32%
AQ	Pescina	4879,43	588,27	32%
CH	Torino di Sangro	3211,75	413,36	31%
AQ	Calascio	3944,33	510,90	29%
AQ	Castelvecchio Calvisio	1531,94	892,57	28%
TE	Castilenti	2379,42	467,35	28%
CH	Bucchianico	3807,74	475,56	28%
AQ	Cocullo	3160,44	964,76	28%
AQ	Ortona dei Marsi	5716,61	1791,16	27%
AQ	Goriano Sicoli	2023,76	1177,30	27%
AQ	Carapelle Calvisio	1478,63	982,31	26%
TE	Castellalto	3417,57	460,23	26%
PE	Montesilvano	2358,15	138,58	26%
AQ	San Benedetto in Perillis	1909,84	1471,47	25%
AQ	Corfinio	1794,99	980,54	25%
PE	Popoli	3503,93	2095,51	24%
CH	Pennapiedimonte	4703,12	3186,00	23%
CH	Guardiagrele	5650,09	2188,60	23%
AQ	L'Aquila	47390,64	20958,39	23%



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



PE	Abbateggio	1540,14	758,39	22%
AQ	Navelli	4200,36	2634,03	22%
CH	Francavilla al Mare	2311,25	123,40	22%
AQ	Avezzano	10408,45	997,97	22%
AQ	Bugnara	2512,10	1789,81	21%
TE	Notaresco	3815,02	323,05	21%
PE	San Valentino in Abruzzo Citeriore	1639,73	563,71	20%
CH	Fara San Martino	4469,20	1801,66	20%
CH	Roccascalegna	2300,60	815,32	19%
TE	Canzano	1673,71	220,36	18%
CH	Casoli	6703,50	1448,01	18%
AQ	Ovindoli	6137,67	3278,03	18%
PE	Turrivalignani	611,22	134,71	17%
CH	San Salvo	1969,96	61,38	17%
TE	Ancarano	1391,92	134,38	17%
AQ	Ocre	2360,36	1414,31	16%
AQ	San Vincenzo Valle Roveto	4603,89	3644,13	16%
AQ	Santo Stefano di Sessanio	3369,88	367,80	15%
AQ	Pacentro	7258,74	5112,47	15%
AQ	Scurcola Marsicana	3038,15	465,52	15%
AQ	Castel di Ieri	1888,38	954,12	15%
AQ	Balsorano	5884,20	4571,12	14%
AQ	Gioia dei Marsi	5840,35	4297,15	14%
CH	Archi	2854,43	1014,38	14%
TE	Controguerra	2281,45	174,62	14%
CH	San Giovanni Lipioni	867,22	518,97	14%
CH	Pretoro	2612,59	1862,54	14%
TE	Campoli	7342,39	2277,94	14%
AQ	Massa d'Albe	6853,31	1261,48	14%
AQ	Caporciano	1861,51	1088,72	14%
TE	Mosciano Sant'Angelo	4844,75	260,20	14%
TE	Cellino Attanasio	4393,94	1006,64	13%


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB - Anno 2022


CH	Tuffillo	2143,77	1232,55	13%
PE	Cappelle sul Tavo	541,27	12,30	13%
CH	Casalincontrada	1600,04	153,79	13%
PE	Sant'Eufemia a Maiella	4041,82	1775,12	13%
AQ	Rivisondoli	3200,09	1314,39	13%
CH	Orsogna	2544,60	691,08	13%
AQ	Villetta Barrea	2052,46	1423,08	13%
TE	Martinsicuro	1465,79	34,13	12%
TE	Colledara	1801,31	562,43	12%
AQ	Prezza	2159,62	949,99	12%
TE	Bellante	5004,40	384,36	12%
AQ	Aielli	3751,66	829,08	12%
CH	Lama dei Peligni	3137,10	1536,64	11%
TE	Penna Sant'Andrea	1109,82	398,41	11%
PE	Castiglione a Casauria	1657,45	662,74	11%
PE	Bolognano	1695,83	549,78	11%
CH	Torrebruna	2328,87	1385,32	11%
AQ	Castelvecchio Subequo	1929,42	847,25	11%
PE	Roccamorice	2505,63	1126,43	11%
TE	Roseto degli Abruzzi	5326,64	233,06	11%
AQ	Collepietro	1520,92	947,52	11%
TE	Civitella del Tronto	7773,69	3433,81	11%
CH	Celenza sul Trigno	2267,78	925,31	11%
PE	Montebello di Bertona	2150,12	923,71	10%
PE	Tocco da Casauria	2966,76	1802,69	10%
TE	Basciano	1885,34	406,19	10%
CH	Torrevicchia Teatina	1467,62	121,13	10%
AQ	Capitignano	3063,91	2108,83	10%
CH	Carpineto Sinello	2985,39	1452,11	10%
CH	Taranta Peligna	2189,84	880,92	10%

Tab. 4 - Comuni abruzzesi, percentuale di superficie a rischio incendi boschivi pari o superiore al 10% della superficie complessiva soggetta a rischio



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Al fine di supportare i comuni regionali nelle operazioni di pianificazione e contrasto agli incendi boschivi e di fornire un quadro di riferimento alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) dell'incidenza di tali valori sul territorio regionale, l'elaborazione GIS è stata completata riunendo le due estrapolazioni (50% e 10% alto) in un'unica cartografia che evidenzia la distribuzione di tali percentuali di rischio sul territorio regionale.

Di seguito i comuni che presentano una superficie a rischio incendi boschivi (tipologie forestali) superiore o uguale al 50% e/o una superficie a rischio ALTO superiore o uguale al 10% di quella totale a rischio.

PROV	COMUNE	PROV	COMUNE
AQ	Collarmele	PE	Montebello di Bertona
AQ	San Pio delle Camere	PE	Tocco da Casauria
AQ	Raiano	TE	Basciano
AQ	Fossa	CH	Torrecchia Teatina
AQ	Poggio Picenze	AQ	Capitignano
PE	Lettomanoppello	CH	Carpineto Sinello
AQ	Barisciano	CH	Taranta Peligna
AQ	Roccacasale	AQ	Civitella Alfedena
PE	Pescara	PE	Salle
PE	Bussi sul Tirino	AQ	Pettorano sul Gizio
AQ	Celano	PE	Serramonacesca
AQ	Sulmona	PE	Caramanico Terme
AQ	Pratola Peligna	CH	Bomba
TE	Alba Adriatica	AQ	Ofena
AQ	Capestrano	TE	Castelli
CH	Rapino	CH	Montenerodomo
TE	Montefino	AQ	Anversa degli Abruzzi
AQ	Introdacqua	AQ	Civita d'Antino
AQ	Pizzoli	TE	Tossicia
TE	Pineto	AQ	Barete
AQ	Vittorito	PE	Farindola
TE	Atri	CH	Civitaluparella



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



AQ	Pescina	TE	Crognaleto
CH	Torino di Sangro	AQ	Pescasseroli
AQ	Calascio	CH	Civitella Messer Raimondo
AQ	Castelvecchio Calvisio	AQ	Montereale
TE	Castilenti	CH	Schiavi di Abruzzo
CH	Bucchianico	AQ	Roccaraso
AQ	Cocullo	PE	Brittoli
AQ	Ortona dei Marsi	CH	Colledimacine
AQ	Goriano Sicoli	CH	Liscia
AQ	Carapelle Calvisio	AQ	Magliano de' Marsi
TE	Castellalto	CH	Lettopalena
PE	Montesilvano	AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi
AQ	San Benedetto in Perillis	CH	Carunchio
AQ	Corfinio	CH	Roio del Sangro
PE	Popoli	TE	Valle Castellana
CH	Pennapiedimonte	TE	Torricella Sicura
CH	Guardiagrele	CH	Rosello
AQ	L'Aquila	AQ	Secinaro
PE	Abbateggio	CH	Palena
AQ	Navelli	AQ	Scanno
CH	Franravilla al Mare	TE	Isola del Gran Sasso d'Italia
AQ	Avezzano	PE	Pescosansonesco
AQ	Bugnara	CH	Montelapiano
TE	Notaresco	AQ	Campo di Giove
PE	San Valentino in Abruzzo Citeriore	AQ	Cagnano Amiterno
CH	Fara San Martino	TE	Cortino
CH	Roccasalegna	CH	Borrello
TE	Canzano	AQ	Villalago
CH	Casoli	AQ	Tagliacozzo
AQ	Ovindoli	AQ	Rocca di Botte
PE	Turrivalignani	AQ	Opi
CH	San Salvo	AQ	Cansano



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



TE	Ancarano	TE	Fano Adriano
AQ	Ocre	TE	Rocca Santa Maria
AQ	San Vincenzo Valle Roveto	CH	Colledimezzo
AQ	Santo Stefano di Sessanio	TE	Pietracamela
AQ	Pacentro	AQ	Capistrello
AQ	Scurcola Marsicana	AQ	Acciano
AQ	Castel di Ieri	CH	Monteferrante
AQ	Balsorano	CH	Pizzoferrato
AQ	Gioia dei Marsi	AQ	Bisegna
CH	Archi	AQ	Fagnano Alto
TE	Controguerra	AQ	Castel di Sangro
CH	San Giovanni Lipioni	CH	Gamberale
CH	Pretoro	AQ	Alfedena
TE	Campoli	AQ	Lecce nei Marsi
AQ	Massa d'Albe	CH	Castelguidone
AQ	Caporciano	CH	Fraine
TE	Mosciano Sant'Angelo	AQ	Fontecchio
TE	Cellino Attanasio	AQ	Carsoli
CH	Tuffillo	AQ	Civitella Roveto
PE	Cappelle sul Tavo	AQ	Scoppito
CH	Casalincontrada	CH	Pennadomo
PE	Sant'Eufemia a Maiella	AQ	Luco dei Marsi
AQ	Rivisondoli	PE	Carpineto della Nora
CH	Orsogna	AQ	Pereto
AQ	Villetta Barrea	AQ	Sante Marie
TE	Martinsicuro	AQ	Rocca di Mezzo
TE	Colledara	CH	Villa Santa Maria
AQ	Prezza	AQ	Castellafiume
TE	Bellante	AQ	Morino
AQ	Aielli	AQ	Cappadocia
CH	Lama dei Peligni	AQ	Ateleta
TE	Penna Sant'Andrea	AQ	Collelongo
PE	Castiglione a Casauria	AQ	Canistro

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

PE	Bolognano	AQ	Tione degli Abruzzi
CH	Torrebruna	AQ	Lucoli
AQ	Castelvecchio Subequo	AQ	Tornimparte
PE	Roccamorice	AQ	Villavallelonga
TE	Roseto degli Abruzzi	CH	Montebello sul Sangro
AQ	Collepietro	CH	Fallo
TE	Civitella del Tronto	CH	Quadri
CH	Celenza sul Trigno	CH	Pietraferrazzana


Tab. 5 - Comuni abruzzesi che presentano una superficie a rischio incendi boschivi (tipologie forestali) superiore o uguale al 50% e/o una superficie a rischio ALTO superiore o uguale al 10% di quella totale a rischio.



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB – Anno 2022



Comuni con area rischio pirologico estivo >50% della superficie totale o con area a rischio pirologico elevato >10% dell'area totale a rischio



PROV	COMUNE
L'Aquila	San Pio delle Camere
L'Aquila	Castel di Ieri
L'Aquila	Raiuno
L'Aquila	Ovindoli
Pescara	Lettomanoppello
L'Aquila	Corfinio
L'Aquila	Vittorito
Chieti	Tuffillo
L'Aquila	Capestrano
L'Aquila	Gorano Sicoli
L'Aquila	Castelvecchio Calvisio
L'Aquila	Caporciano
Chieti	Torrebruna
Chieti	Rapino
Pescara	Popoli
Chieti	San Giovanni Lupatino
L'Aquila	Ocre
Pescara	Tocco da Casauria
L'Aquila	Collepiastra
L'Aquila	Narwelli
L'Aquila	Carapelle Calvisio
Chieti	Pennapiedimonte
L'Aquila	Capitignano
L'Aquila	Villetta Barrea
Pescara	Bussi sul Tirino
L'Aquila	Pascentro
L'Aquila	Bugnera
Chieti	Pretoro
L'Aquila	Introdacqua
L'Aquila	Gioia dei Marsi
L'Aquila	San Benedetto in Perillis
L'Aquila	Balsorano
L'Aquila	San Vincenzo Valle Roveto
L'Aquila	Roccasdale

Fig. 3 – Comuni con area a rischio pirologico estivo >50% della superficie totale o con area a rischio pirologico elevato > 10% dell'area totale a rischio

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

Da tale analisi si evidenzia come il carattere “forestale” della Regione Abruzzo, comporti che un’elevata superficie regionale sia esposta al pericolo d’incendi boschivi. È logico che tale esposizione, e il rischio che ne deriva, siano conseguenza di una serie di fattori quali: composizione specifica ed intraspecifica, caratteristiche geografiche ed orografiche, andamento climatico stagionale. Tali fattori comunque caratterizzano l’attenzione che i singoli comuni devono dedicare all’interno delle proprie pianificazioni di emergenza, individuando le aree a rischio in funzione della copertura vegetale ed in particolare le aree di transizione bosco-abitato, nelle quali l’incendio d’interfaccia può costituire pericolo per pubblica e privata incolumità.

Nel corso del 2021, da un lavoro interdipartimentale tra i due settori Agricoltura (Foreste e Parchi) e Protezione Civile (Prevenzione ed Emergenza) nato dall’esigenza di confronto, conoscenza e coordinamento delle varie attività finalizzate al contrasto del fenomeno degli incendi boschivi di carattere regionale, sono state approvate le LINEE GUIDA per gli interventi selvicolturali ante evento e di riqualificazione ai fini del dissesto idrogeologico nelle aree soggette ad incendi boschivi (D.G.R. n.828 del 17.12.2021).



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



3. Andamento degli incendi boschivi nella Regione Abruzzo

L'andamento stagionale estivo degli ultimi anni, in particolare il 2015, il 2016, 2018 e il 2019, caratterizzato da periodi siccitosi brevi e livelli di precipitazioni superiori alla norma, ha permesso un contenimento del fenomeno con una conseguente riduzione delle superfici percorse dal fuoco.

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pescara	63	511	412	18	3	202	3	842	14	190	429	643
Teramo	77	33	164	11	5	83	31	375	5	72	9	423
L'Aquila	18	459	367	2	5	352	433	6069	46	67	949	325
Chieti	214	216	521	278	32	309	24	1283	259	67	318	1667
Totale	372	1219	1464	309	45	946	491	8569	324	396	1705	3058

Tab. 6 – Tabella dell'andamento degli incendi boschivi nel periodo 2010 – 2021.




Fig. 4 – Grafico dell'andamento degli incendi boschivi nel periodo 2010 – 2021.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

Dal grafico sopra riportato emerge come il fenomeno abbia avuto una recrudescenza nel 2017, dato sul quale ha inciso in maniera rilevante dal punto di vista statistico l'incendio che ha interessato il Morrone nel Parco Nazionale della Majella.



Fig. 5 - Bosco ceduo a prevalenza di specie quercine interessato da un incendio nel 2017. Situazione a maggio 2020 ove è possibile notare, nonostante l'incendio abbia interessato le chiome, il rinverdimento spontaneo provocato dal riscoppio delle ceppaie sopravvissute.




4. Analisi della campagna 2021

Nel corso del 2021, il territorio della Regione Abruzzo, principalmente nel corso dell'estate, è stato interessato da numerosi incendi, verificatisi dalla costa alle zone interne montane e che in diversi casi hanno raggiunto strutture, pubbliche e private, ed infrastrutture, determinando notevoli danni e criticità nelle fasi di gestione dell'emergenza. In particolar modo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto si sono acutizzate condizioni estremamente predisponenti il fenomeno e proprio in quel periodo si sono concentrati, infatti, numerosi incendi sulla fascia costiera che hanno lambito, e in alcuni casi interessato, aree urbanizzate ed intensamente frequentate, considerando anche la stagione turistica in corso.

Dai dati trasmessi dal Comando Regione Carabinieri Forestale "*Abruzzo e Molise*", emerge che **nel 2021**, in totale, si sono verificati sul territorio regionale **90 incendi**, che hanno interessato **circa 3061,5 ettari di cui 1129,4 riconducibili a superfici boscate e 1932,13 ad aree non boscate** (Fig. 6).



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



(Fig. 6 – Ripartizione territoriale degli incendi del 2021)

In termini numerici le provincie di Teramo e Chieti sono state quelle maggiormente più colpite (rispettivamente 29 e 28 eventi verificati), con quest'ultima che è stata caratterizzata dalla maggiore superficie bruciata (circa 500,2 ha di aree boscate e ben 1167, 2 di aree non boscate). Di seguito si riportano i dati dettagliati (Tab. 7), suddivisi per territorio provinciale.

Provincia	N. Incendi Boschivi	Sup. boschive (ha)	Sup. non boschive (ha)
L'AQUILA	13	212.04.28	113.68.34
CHIETI	28*	500.26.52	1167.21.29
TERAMO	29**	190.77.16	233.52.86
PESCARA	20***	226.35.42	417.70.52
TOTALE	90	1.129.43.38	1.932.13.01

Tab. 7 – Numero ed estensione delle aree incendiate su base provinciale – Fonte Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”

*Nel dato sono compresi n. 2 incendi boschivi di interfaccia;

** Nel dato sono compresi n. 4 incendi boschivi di interfaccia;



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



*** Nel dato sono compresi n. 3 incendi boschivi di interfaccia.

Da tali dati, se confrontati con quelli del 2020, si riscontra un incremento sia del numero di eventi, che delle superfici totali percorse da incendio. Considerando invece un raffronto con i dati medi dei cinque anni precedenti, si denota un aumento nel numero di eventi, mentre risultano significativamente più elevati i numeri relativi alle superfici totali bruciate.

Prendendo, invece, in considerazione i dati relativi alle sole superfici boschive incendiate, osserviamo un decremento, sia rispetto all'anno scorso, sia rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Si rileva inoltre un discreto aumento, rispetto allo scorso anno, della superficie media delle aree percorse da incendio, mentre lo stesso valore diminuisce in maniera considerevole se si analizzano solo le aree coperte da vegetazione forestale. Ovviamente in tali comparazioni va tenuto debitamente conto dei diversi andamenti climatici verificatisi nelle differenti annualità prese in considerazione. Di seguito si riporta una tabella di sintesi (Tab. 8) con i relativi valori.

	2021	2020	% rispetto al 2020	% rispetto alla media 2016-2020
N. incendi incendi boschivi (ha)	90	62	+ 31	+ 12
Sup. totale incendi boschivi (ha)	3061,5	1705,17	+ 44	+ 46
Sup. totale incendi delle sole aree boscate (ha)	1129,4	1299,31	- 13	- 26
Superficie media percorsa (ha)	34,0	27,5	+ 19	-
Superficie boscata media percorsa (ha)	13,8	22,8	- 39	-

Tab. 8 – Confronto dei dati con annualità 2020 e media quinquennio precedente.

Circa un quinto delle superfici incendiate (569,7 ha) è ricompreso all'interno delle aree protette presenti nel territorio regionale, come ad esempio il Parco Nazionale della Majella e Riserve Naturali, come quella della Pineta D'Annunziana di Pescara, di Punta Acquabella e dei Ripari di Giobbe di Ortona e della Grotta delle Farfalle di Rocca S. Giovanni (Fig. 6 e 7).



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022




Fig. 7 – Aree protette interessate dagli incendi del 2021

Analizzando la cartografia (Fig. 8) relativa all'uso e copertura del suolo (*Corine Land Cover* 2018 livello III) emerge che **circa i due terzi delle aree percorse dal fuoco (1964,00 Ha) sono riconducibili a superfici ad uso agricolo**, dove le tipologie maggiormente interessate sono state quelle relative ai seminativi non irrigui (23,8% delle superfici totali incendiate), le aree coltivate con presenza di spazi naturali (18,53%) e i prati stabili (15,19%). Per quanto riguarda **le superfici bruciate relative a territori boscati e altri ambienti semi-naturali**, questi **rappresentano circa un terzo del totale** e le tipologie maggiormente coinvolte sono le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (13,61% delle superfici totali incendiate) e le praterie e i pascoli (12,63%). Per quanto riguarda le formazioni vegetali di tipo propriamente forestale seguono i boschi di latifoglie (5,31%), mentre i boschi di conifere e i boschi misti sono riconducibili a superfici che rappresentano meno dell'1 % del totale. Infine, circa lo 0,5% del totale delle superfici incendiate, riguarda altre categorie di copertura del suolo, riferibili a zone più o meno antropizzate.



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022




Fig. 8 – Classi uso del suolo Corine Land Cover 2018 interessate da incendi

Di seguito si riportano i relativi dati dettagliati (Tab. 9).


 REGIONE ABRUZZO
 Piano AIB – Anno 2022


Categorie Uds	Codice <i>Corine Land Cover</i>	Classe UdS	Sup. bruciata (Ha)	Sup. bruciata (%)	Totale Categoria Uds
SUPERFICI ARTIFICIALI	111	Tessuto urbano continuo	0,348	0,01	14,92 Ha 0,49%
	112	Tessuto urbano discontinuo	5,028	0,16	
	121	Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati	1,550	0,05	
	141	Aree verdi urbane	7,985	0,26	
SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE	211	Seminativi in aree non irrigue	728,574	23,80	1964, 00 Ha 64,15%
	221	Vigneti	5,237	0,17	
	223	Oliveti	182,329	5,95	
	231	Prati stabili	465,097	15,19	
	242	Sistemi colturali e particellari complessi	259,975	8,49	
	243	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	322,538	18,53	
TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI	311	Boschi di latifoglie	162,714	5,31	1082,4 Ha 35,36%
	312	Boschi di conifere	21,735	0,71	
	313	Boschi misti di conifere e latifoglie	6,258	0,20	
	321	Aree a pascolo naturale e praterie	374,435	12,23	
	324	Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione	416,770	13,61	
	333	Aree con vegetazione rada	58,208	1,90	
	334	Aree percorse da incendi	42,265	1,38	

Tab. 9 – Ripartizione delle Categorie e classi di uso del suolo Corine Land Cover 2018 interessate da incendi



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Forze messe in campo e provvedimenti d'urgenza

La complessità globale degli eventi ha richiesto un massiccio intervento del personale Volontario specializzato nello spegnimento degli incendi boschivi, per un totale di oltre 3600 giornate/uomo con un dispiegamento di oltre 150 mezzi.

Per quanto riguarda il soccorso della flotta aerea, in totale sono state effettuate 215 missioni (per un totale di 430:00 ore di volo e complessivi 1492 lanci) dei mezzi del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), coadiuvati dall'impiego del mezzo aereo regionale.

Si è resa altresì necessaria l'attivazione delle procedure di emergenza del sistema regionale di protezione civile (Sala Operativa Unificata Permanente, Centro Funzionale, Volontariato), dei CCS delle Prefetture di Chieti e di Pescara, della Direzione regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco (di cui al momento non si è ancora in possesso dei dati relativi al dispiegamento di uomini e mezzi), dei Comuni interessati, nonché del concorso a titolo oneroso dell'Esercito (Battaglione "Vicenza" del IX Reggimento Alpini) a supporto delle attività urgenti di contrasto agli incendi.

È sopravvenuta inoltre, da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, la dichiarazione di "codice rosso" e relativa richiesta di supporto della Struttura regionale di Protezione Civile, per il blocco dei treni su parte della tratta adriatica, con la conseguente accoglienza dei passeggeri presso le aree di attesa delle stazioni ferroviarie.

Diversi sono i Comuni che hanno notificato ai Servizi di PC l'attivazione dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.) o che hanno richiesto lo stato di emergenza:

Comune	Provincia	Provvedimento	Data
Pescara	PE	Apertura COC e Richiesta Stato di emergenza	01.08.2021
Faiindola	PE	Apertura COC	02.08.2021
Rosciano	PE	Apertura COC	16.07.2021
Bolognano	PE	Apertura COC	01.08.2021
Lettomanoppello	PE	Apertura COC	12.09.2021
Casalbordino	CH	Apertura COC	25.08.2021
Ortona	CH	Apertura COC e Richiesta Stato di emergenza	05.08.2021
Monteodorisio	CH	Richiesta Stato di emergenza	02.08.2021
Fossacesia	CH	Richiesta Stato di emergenza	17.08.2021
Pizzoferrato	CH	Apertura COC	13.08.2021



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



In data 01.08.2021 entrambe le Prefetture di Chieti e Pescara hanno convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) per l'emergenza incendi.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato, con D.G.R. n. 507 del 4.08.2021, è stata dichiarata l'eccezionalità degli eventi (D. Lgs. 02.01.2018, n. 1, art. 7), ritenendo assolutamente necessario ripristinare le condizioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, soprattutto nelle aree percorse dal fuoco estremamente vulnerabili a fenomeni di dissesto idrogeologico indotto con conseguenti condizioni di rischio residuo e con cui è stata stanziata a favore della Struttura Regionale di Protezione Civile una prima somma di € 50.000 per la per far fronte alle spese necessarie per la gestione della grave criticità evidenziata. Inoltre, con l'art. 3 (Interventi straordinari della Regione Abruzzo per la gestione dell'emergenza incendi 2021) della Legge Regionale 06.08.2021, n. 17, è stato disposto un ulteriore stanziamento di € 404.500 a favore della Struttura Regionale di Protezione Civile, da destinare ai Comuni interessati.

Sulla scorta dei dati statistici è pertanto confermata la delimitazione in ambiti territoriali riportata nella Parte II del Piano A.I.B. e che di seguito si ripropone.




Fig. 9 – Ambiti di gestione e livelli di pericolosità



5. Attività svolte dal Centro Funzionale d'Abruzzo per il Rischio Incendi Boschivi.

A cura del Centro Funzionale D'Abruzzo.

Considerazioni generali e procedure operative

Il Centro Funzionale d'Abruzzo (di seguito C.F.A.), nato in attuazione della Dir. P.C.M. del 27 febbraio 2004, è stato formalmente istituito con Legge Regionale n. 34 del 1.10.2007 (art. 22) quale struttura tecnico-scientifica a supporto delle attività del Servizio Regionale della Protezione Civile.

Svolge principalmente attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi meteorologici e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio ed è preposto alla gestione del sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, valanghivo e di suscettività all'innescio degli incendi boschivi. Si occupa, inoltre, di pianificazione di emergenza, fornendo supporto ai Comuni per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani Comunali di Emergenza, in accordo a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 10.02.2014, la quale individua il C.F.A. quale struttura di supporto, a titolo gratuito, per i Comuni che devono redigere ex novo e/o aggiornare il piano di emergenza già esistente.

L'attività di supporto ai Comuni, da parte del C.F.A., ha avuto inizio nel 2008. Infatti, a seguito degli eventi incendiari che si verificarono nell'estate del 2007, con l'emanazione dell'O.P.C.M. n. 3624/2007, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”*, i Comuni sono stati obbligati a redigere piani speditivi che tenessero prioritariamente in considerazione il rischio incendio di interfaccia. A tale scopo, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (di seguito DPC) ha divulgato un Manuale Operativo contenente le indicazioni da seguire al fine di individuare e censire le aree a rischio. Partendo da questo input, la Regione Abruzzo – ex Direzione LL.PP. e Protezione Civile - ha dato avvio all'attività di supporto sin qui descritta, predisponendo un piano di tipo speditivo che oltre al rischio incendi di interfaccia, tenesse conto anche del rischio idrogeologico - idraulico e sismico.



Tale attività di affiancamento ai Comuni, ha consentito agli stessi di dotarsi di un piano di tipo speditivo. Nel 2015, sono state approvate con D.G.R. n. 19 del 13.01.2015 le *“Linee guida per la pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza”*. Tali linee guida hanno introdotto scenari di rischio e modello di intervento per ulteriori tipologie di rischio (valanghe, neve/ghiaccio, industriale) definendo piani di emergenza comunali di maggior dettaglio.

Il 10 febbraio 2016, il DPC ha emanato le *“Indicazioni operative al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i messaggi di allertamento in capo ai Centri Funzionali Decentrati”*, con l’obiettivo di definire un linguaggio condiviso ed univocamente comprensibile sul territorio nazionale. Le suddette indicazioni operative, infatti, si prefiggono lo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale la corrispondenza tra livelli di criticità e livelli di allerta identificando dei codici colore di riferimento corrispondenti a diversi scenari di evento e di danno attesi e di delineare gli indirizzi generali riguardo la relazione tra le allerte diramate e le conseguenti azioni operative contenute negli strumenti di pianificazione di emergenza ai diversi livelli di coordinamento.

A seguito delle suddette Indicazioni Operative, la Regione Abruzzo ha provveduto all’aggiornamento delle procedure precedentemente in vigore, approvando le nuove con Deliberazione di Giunta n. 521 del 23 luglio 2018: contestualmente sono state adeguate le *“Linee guida per la pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza”*.

Il Piano di emergenza secondo le Linee Guida regionali, sia del 2015 che del 2018, definisce il modello d’intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale al fine di garantire il coordinamento delle strutture chiamate a gestire lo stesso: ogni comune, pertanto, ha l’obbligo, così come definito a livello nazionale, di approvare ed aggiornare periodicamente il proprio piano. Viene data, al contempo, la possibilità ai Comuni stessi di ricorrere a forme associate al fine di condividere risorse e mezzi per una migliore gestione dell’evento: da qui la redazione di un piano intercomunale. Con l’aggiornamento del 2018 sono state ulteriormente ampliate le tipologie di rischio, inserendo oltre a quelli già presenti nel 2015, il rischio meteorologico, maremoto, ferroviario. Successivamente, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.08.2019, anche la valutazione del rischio valanghe viene attribuita alla rete dei Centri Funzionali Decentrati delle singole regioni.

In particolare, relativamente al *rischio incendio di interfaccia*, specifica tipologia di incendio che si sviluppa nei luoghi in cui il sistema urbano e rurale si incontrano ed interagiscono, all’interno del piano di emergenza, vengono individuate e censite le aree a rischio presenti sul



territorio comunale, con indicazione della tipologia di esposto (strada, abitazioni, strutture ricettive, ...), del numero di persone, famiglie e persone fragili eventualmente presenti. Inoltre, vengono definite le procedure da mettere in atto da parte del Sindaco e della struttura di supporto, il Centro Operativo Comunale (COC) con i responsabili delle diverse funzioni, per la gestione di emergenze in atto e/o previste, sulla base del Sistema di Allertamento regionale.

Per quanto concerne l'allertamento, infatti, durante il periodo di Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.), il DPC predispose quotidianamente l'informativa "*Bollettino di Previsione Nazionale Incendi Boschivi*", individuando, su scala provinciale, il livello di pericolosità per gli incendi boschivi (basso-medio-alto corrispondente alle 3 colorazioni verde-arancione-rosso). Tale livello è stimato sulla base del valore medio della suscettività all'innesco determinato su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48. In linea generale, in caso di pericolosità bassa l'evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare dispiegamento di forze; con pericolosità media l'evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva; in caso di pericolosità alta l'evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale.

Il bollettino riporta una descrizione sintetica, a livello testuale, delle condizioni meteo attese, una sintesi tabellare delle previsioni di suscettività all'innesco degli incendi su ciascuna provincia e la corrispondente mappatura dei livelli così definiti. I livelli di rischio vengono descritti sinteticamente attraverso l'utilizzo dei codici-colore verde, arancione e rosso, corrispondenti, rispettivamente, a suscettività d'innesco bassa, media e alta.

In accordo alle procedure "*Sistema allertamento regionale multirischio*" approvate in ultima revisione con D.G.R. n. 521 del 23.07.2018, non avendo autonomia per il Settore Meteo, il C.F.A. redige e pubblica sul sito <http://allarmmeteo.regione.abruzzo.it>, limitatamente al periodo individuato dall'apertura alla chiusura della Campagna A.I.B. (Anti Incendio Boschivo), il *Bollettino Regionale di suscettività all'innesco di incendi boschivi* sulla base del bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento di Protezione Civile, normalmente entro le ore 16:00. Il suddetto bollettino riporta lo scenario di previsione di natura probabilistica delle condizioni di suscettività all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, articolate sui tre livelli sopra menzionati, con una stima fino a 24 ore e una rappresentazione della loro tendenza fino alla scala temporale più opportuna.



Quando il livello di pericolosità atteso per il giorno successivo a quello di emissione sia stimato dal Centro Funzionale Centrale “ALTO” per una o più province, il Centro Funzionale d’Abruzzo invia via SMS, email e PEC attraverso la piattaforma *Allarmeteo* un’informativa agli enti interessati di cui alla lista di distribuzione riportata nell’Allegato C1 del “*Sistema allertamento regionale multirischio*”, di cui alla D.G.R. n. 521 del 23.07.2018 sulla base di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa siglato tra la Regione Abruzzo e le quattro Prefetture UTG siglato per la prima volta in data 20.11.2011, rinnovato in data 12.03.2015 e tuttora in essere nelle more della sottoscrizione del Protocollo d’intesa approvato con D.G.R. n. 521 del 23.07.2018.

Report attività di allertamento degli ultimi 6 anni

Durante la campagna A.I.B. 2021 sono stati diffusi n. 38 “*Bollettini Regionali di suscettività all’immesco di incendi boschivi*” con previsione di rischio medio per almeno una provincia, di cui n. 5 riportavano anche una previsione di rischio alto per almeno una provincia.

Durante la campagna A.I.B. 2020 sono stati diffusi n. 15 “*Bollettini Regionali di suscettività all’immesco di incendi boschivi*” con previsione di rischio medio per almeno una provincia, di cui n. 4 riportavano anche una previsione di rischio alto per almeno una provincia.

Durante la campagna A.I.B. 2019 non è mai stata diffusa alcuna Informativa per suscettività alta rischio incendi, mentre sono stati pubblicati n. 9 “*Bollettini Regionali di suscettività all’immesco di incendi boschivi*” con previsione di rischio medio per almeno una provincia.

Durante la Campagna A.I.B. 2018 non è stata mai diffusa alcuna Informativa per suscettività alta rischio incendi, mentre sono stati pubblicati n. 5 “*Bollettini Regionali di suscettività all’immesco di incendi boschivi*” con previsione di rischio medio per almeno una provincia.

Nel 2017 sono stati diffusi n. 46 “*Bollettini Regionali di suscettività all’immesco di incendi boschivi*” con previsione di rischio medio per almeno una provincia, di cui n. 2 riportavano anche una previsione di rischio alto per almeno una provincia.

Nel 2016 non è stata mai diffusa alcuna Informativa per suscettività alta rischio incendi, mentre sono stati pubblicati n. 6 “*Bollettini Regionali di suscettività all’immesco di incendi boschivi*” con previsione di rischio medio per almeno una provincia.

Il grafico indicativo dell’andamento temporale dei dati sopra citati è riportato nella figura sottostante.



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022




Fig. 10 – Andamento temporale del numero dei Bollettini Regionali di suscettività all'innesco di incendi boschivi emessi.

I piani di emergenza comunali per la lotta agli incendi di interfaccia.

Ad oggi, tutti i comuni abruzzesi sono dotati di un piano di emergenza comunale, che contempla il rischio incendi boschivi, ai sensi dell'OPCM 3624/07, ed al contempo stanno procedendo ad aggiornare i piani stessi ai sensi delle Linee Guida regionali (D.G.R. n.521/2018).

L'abbandono delle aree agricole, una minore attenzione al governo e alla manutenzione del territorio boscato, soprattutto nelle aree interne, una composizione vegetazionale a volte a prevalenza di pinete e macchia mediterranea, sono fattori che risultano particolarmente pericolosi in caso di incendio. Nella Regione Abruzzo tali superfici spesso sono a stretto contatto con centri abitati, per cui in conseguenza di incendi boschivi, si possono determinare (es. estate 2007) situazioni di rischio per le persone, le abitazioni e le infrastrutture varie.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

La situazione risulta particolarmente critica ogni qualvolta poi si determina la contemporaneità di più incendi boschivi, per cui le forze disponibili non riescono ad estinguere tutti gli incendi e i focolai, o quando addirittura, fronti di incendi si avvicinano in maniera incontrollata alle case isolate nei boschi o alla periferia dei centri urbanizzati.

Le norme di intervento in caso di incendio di interfaccia, tipologia di rischio che interessa la totalità dei comuni abruzzesi, sono disciplinate nell'allegato tecnico della convenzione che annualmente viene stipulata con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed all'interno delle pianificazioni comunali d'emergenza. Di norma le procedure contemplano che la S.O.U.P., ricevuta comunicazione della dichiarazione di incendio d'interfaccia da parte del D.O.S./R.O.S., se necessario provvede a pre-allertare e attivare il Volontariato di Protezione Civile al fine di coadiuvare i Vigili del Fuoco e le Amministrazioni Locali impegnate nelle operazioni di evacuazione e assistenza della popolazione.

In caso di eventi che superino il livello locale, viene interessata la Prefettura che a sua volta attiva il coordinamento provinciale tramite il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), in stretto rapporto con la Protezione Civile Regionale, che è in grado di far intervenire forze volontarie dalle altre province.

Qualora l'evento sia di rilevanza regionale, la Regione Abruzzo con le Prefetture interessate, si porterà con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Al fine di prevenire tali eventi, ai comuni è demandata l'esecuzione di una serie di opere di prevenzione che vanno dalla ripulitura delle strade comunali al controllo della sicurezza delle discariche, misure riportate nella dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. È necessario rilevare la difficoltà delle province abruzzesi ad eseguire regolarmente la corretta ripulitura delle banchine delle strade provinciali, le quali molto spesso rappresentano le aree d'innescio di incendi che si verificano in Regione. Risultato è che molto spesso la vegetazione erbacea a bordo strada, risulta sfalciata solo per una piccola fascia andando a costituire un facile punto d'innescio per incendi boschivi, sia dolosi sia colposi (cicche di sigarette o contatto con marmitte catalitiche). A tale criticità può sommarsi la difficoltà ad eseguire tali operazioni a livello comunale, ove vanno sempre perseguiti vigilanza continua e sollecito alla manutenzione delle aree private verdi o limitrofe ad abitazioni. La Regione supporta le azioni di pianificazione e prevenzione comunali attraverso interventi di tipo indiretto, finalizzati soprattutto all'allerta ed al controllo del territorio. Contestualmente durante tale periodo è attivato, utilizzando il personale volontario delle Associazioni di Protezione Civile iscritte all'Elenco Territoriale e convenzionate con la



Regione Abruzzo, un servizio di pattugliamento-avvistamento incendi sul territorio regionale. Il Dipartimento della Protezione Civile non partecipa all'esecuzione e programmazione di interventi diretti di prevenzione degli incendi (*diradamenti o sfoltimenti*), che invece viene attuata dal Dipartimento Agricoltura a seguito di emanazione di appositi bandi previsti nel PSR 2014-2020.

Proposta di ordinanza comunale A.I.B.

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha predisposto uno schema di ordinanza comunale avente ad oggetto "*Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi*", con la finalità di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento di prevenzione del rischio incendi boschivi univoco sul territorio nazionale. Gli ex Servizi DPC029 e DPC030, attualmente APC001 e APC002, hanno provveduto a trasmettere la bozza di ordinanza ad Anci Abruzzo al fine di garantirne la massima diffusione presso le amministrazioni comunali. Al link seguente è possibile consultare la bozza di ordinanza:

https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/images/Sab/Schema_ordinanza_AIB.pdf



6. Il Catasto Incendi

L'art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" dispone che i Comuni provvedano, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e provvedano altresì al suo aggiornamento annuale. L'elenco dei predetti soprassuoli dovrà essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni; decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

La Legge n. 155/2021 di conversione del D.L. n. 120/2021 recante "*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia e altre misure urgenti di Protezione Civile*", all'art. 3 ha previsto delle misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Nello specifico, al comma 1 dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali; al comma 3 invece stabilisce che tali elenchi, qualora non siano approvati dai Comuni entro il termine previsto, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni e la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione stessa e si applicano i medesimi termini previsti all'art. 10 comma 2 della Legge-Quadro n.353/2000.

Di norma l'aggiornamento del catasto incendi è compiuto dai Comuni tramite l'utilizzo dei servizi informatici forniti dal portale web Servizio Informatico della Montagna (www.simontagna.it), grazie all'impiego dei dati acquisiti e forniti dall'Arma dei Carabinieri Forestali. La Regione supporta i Comuni in questa operazione pubblicando sul proprio GEOPORTALE le aree percorse dagli incendi boschivi; attualmente sono reperibili le superfici percorse dal fuoco dal 2005 al 2021 (<http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/protezione-civile/aree-percorse-da->



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB – Anno 2022



incendi-anni-2005-2020). La sovrapposizione di tali rilievi alle mappe catastali comunali rende possibile agli uffici tecnici dei comuni accreditati l'individuazione delle particelle catastali percorse dal fuoco ed il relativo aggiornamento annuale del catasto incendi.




Fig. 11 – Superficie percorsa da incendi 2020 – Pettino e Arischia (AQ).

Fonte: Geoportale Regione Abruzzo



7. Mezzi, strumenti e risorse umane per la lotta attiva agli incendi boschivi

Il D.Lgs 177/2016

Con il D.Lgs. 177/2016 *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* è stato disposto l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri ed il conseguente passaggio delle attività di supporto allo spegnimento degli incendi boschivi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dal 1° gennaio 2017 pertanto sono state inquadrati nei Vigili del Fuoco 361 unità di personale appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e le competenze in tema di antincendio boschivo (A.I.B.) sono state trasferite ai Vigili del Fuoco. L'articolo 9 del D. Lgs.177/2016 ha infatti previsto che *«al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono attribuite le competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi»*. Il personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato è stato quindi inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento dei ruoli A.I.B. e assegnato temporaneamente, per quanto possibile, nelle sedi dei comandi provinciali e/o direzioni regionali ricadenti nella medesima provincia in cui operavano.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Con il D. Lgs.177/2016, il ruolo dei Vigili del Fuoco, precedentemente afferente al contrasto agli incendi boschivi d'interfaccia, ha assunto maggiore importanza. A seguito della stipula di un'apposita convenzione, i Vigili del Fuoco rivestono oggi un ruolo importante per la Regione Abruzzo nelle attività di concorso al contrasto agli incendi boschivi. Il Servizio APC002 e la Direzione Regionale dei VVF hanno raggiunto un accordo in Commissione Paritetica il 25.05.2022 per la definizione e successiva stipula di un Accordo di Programma



con valenza triennale 2022-2024 dal quale ha origine il Piano Operativo per l'annualità 2022-2023.

Di seguito si riporta l'organizzazione dei CNVVF in attività A.I.B., già adottata nel corso del precedente triennio 2019/2021, con la necessaria premessa che tale organizzazione è da considerarsi non definitiva ma suscettibile di aggiornamenti/variazioni, in funzione delle disposizioni contenute nell'accordo di programma.

L'ultimo schema di Convenzione tra il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo è stato approvato con D.G.R. n. 410 del 9.07.2021.

Pianificazione attività A.I.B.

Organizzazione A.I.B. del C.N.VV.F., del Servizio A.I.B., competenze e funzioni delle strutture deputate al contrasto degli incendi boschivi con convenzione attiva con la Regione Abruzzo.

La Direzione Centrale per l'Emergenza VVF, mediante il Centro Operativo Nazionale, effettua il costante monitoraggio degli eventi in corso, compresi gli incendi boschivi, assicurando il coordinamento delle forze in campo e ricorrendo - in caso di incendi boschivi di grandi dimensioni che determinano situazioni di grave emergenza - alla mobilitazione di uomini e mezzi tra le Direzioni Regionali VVF ed al potenziamento del dispositivo ricorrendo a personale in straordinario.

La Direzione Regionale Abruzzo VVF, presso cui è stato istituito un ufficio A.I.B., ha essenzialmente il compito di:

- pianificare l'impiego delle risorse VVF sulla base delle indicazioni della DCEST (Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico) A.I.B.;
- monitorare gli eventi in corso nel territorio regionale per il tramite della propria Sala Operativa SO/115;
- garantire il flusso di informazioni con il C.O.N. (Centro Operativo Nazionale del CNVVF);
- interagire con la Regione Abruzzo sia direttamente sia per il tramite del personale VV.F. presente in S.O.U.P.;



- monitorare l'impiego delle forze in campo e - in caso di necessità su richiesta S.O.U.P. - mobilitare il personale VVF tra i Comandi Provinciali.

I Comandi Provinciali VVF hanno essenzialmente il compito di:

- pianificare e disporre gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi sulla base della pianificazione generale redatta dalla Direzione Regionale;
- individuare il personale necessario a coprire i turni straordinari sia per i D.O.S. sia per la costituzione delle squadre aggiuntive dedicate alla lotta contro gli incendi boschivi, disponendo le relative turnazioni e schieramento;
- individuare un funzionario referente in materia A.I.B. responsabile della pianificazione provinciale;

Il personale VVF presso la S.O.U.P. ha il compito di:

- garantire, ove non diversamente disposto dalla S.O.U.P. Regionale, il flusso delle informazioni verso il C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato), la S.O.C.A.V. (Sala Operativa per il Coordinamento e l'Assistenza al Volo), la Direzione Regionale VVF e i Comandi Provinciali VVF;
- coordinare l'impiego delle forze VVF in campo, attivando il personale con qualifica D.O.S. VVF, mobilitando le Squadre VVF c.d. "Boschive" e richiedere la mobilitazione delle organizzazioni di Protezione Civile ed - in caso di necessità - richiedendo alla Direzione Regionale l'impiego di personale VVF di altri Comandi Provinciali;
- attivare tramite la S.O.U.P. Regionale, ove non diversamente disposto dalla stessa, i mezzi aerei dedicati all'attività A.I.B. delle flotte aeree regionale e nazionale.

Il C.N.VV.F. ha istituito il ruolo A.I.B., ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 177/2016, al quale, sono demandate le funzioni preliminarmente individuate mediante la nota della Direzione Centrale per l'Emergenza prot. 6859 in data 6.4.2017 ed inquadrate nel D.M. 12 gennaio 2018 "*Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177*".

Il personale del ruolo A.I.B. del C.N.VV.F., presente in Regione, è costituito da n. 1 componente presso la Direzione Regionale, n. 13 componenti destinati al Reparto Volo in servizio presso l'Elinucleo di Pescara e n. 18 componenti (di cui n. 09 con qualifica D.O.S.)



distribuiti presso le sedi facenti capo ai Comandi Provinciali; quest'ultima aliquota è prevalentemente dedicata all'attività di contrasto agli incendi boschivi con particolare riferimento alla funzione di D.O.S. come meglio specificato nei punti seguenti.

Il personale del ruolo ordinario del C.N.VV.F. della regione Abruzzo, con qualifica D.O.S. è pari complessivamente a n. 42 unità distribuite presso le sedi centrali ed i distaccamenti dei Comandi Provinciali, fatte salve ulteriori e successive implementazioni con personale avviato a corsi futuri.

Competenze e funzioni delle strutture VV.F. in attività A.I.B.

La Direzione Regionale VVF

La Direzione Regionale VV.F. è un ufficio di livello dirigenziale generale e svolge in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi nonché di protezione e di difesa civile. Presso la Direzione è stato istituito l'Ufficio per il Servizio A.I.B. cui è preposto il Dirigente A.I.B. che, supportato dal personale dell'ufficio A.I.B. e dai funzionari della Direzione, effettua il monitoraggio del buon andamento della pianificazione, con particolare riferimento all'impiego delle risorse, riferisce al Direttore eventuali difficoltà attinenti la sua applicazione e provvede a proporre eventuali soluzioni migliorative nonché segnala al Direttore eventuali difformità applicative delle disposizioni in materia A.I.B.

L'Ufficio per il Servizio A.I.B. assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento A.I.B. regionali; redige le proposte di eventuali disposizioni integrative della pianificazione operativa di cui al punto precedente; il funzionario responsabile dell'Ufficio A.I.B. ed il funzionario responsabile della S.O./Dir provvedono alla redazione della **turnazione del personale in servizio presso la postazione parte integrante della S.O.U.P.** dedicata ai VV.F.

La Sala Operativa della Direzione Regionale

Il personale in servizio presso la Sala Operativa della Direzione VV.F. svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- **dispone** l'invio del D.O.S. VV.F. quando non operativa la S.O.U.P.;
- **assicura** il flusso delle informazioni con il C.O.N.;
- **assicura** per attività di soccorso, l'utilizzo del mezzo aereo presente presso l'Elinucleo di Pescara tramite la S.O. del Comando Provinciale coinvolto,



che provvederà alla compilazione dell'allegato "C", ed avviserà contestualmente la S.O./S.O.U.P. della Regione Abruzzo;

- **monitora** l'evoluzione degli incendi boschivi in raccordo con il personale VV.F. presente in S.O.U.P.;
- **verifica** l'eventuale attivazione dei P.C.A. (Posti di Comando Avanzati) di cui al punto 3.9;
- **informa ed aggiorna** il funzionario VF in S.O.U.P. - oltre l'orario di servizio - in ordine alla situazione operativa e alle eventuali emergenze inerenti l'attività A.I.B., con particolare riferimento a quelle che possono prevedere l'intervento aereo;
- **allerta** - durante il periodo di "grave pericolosità" - il Dirigente regionale o suo delegato in merito alla necessità di anticipare l'attivazione della S.O.U.P.;
- **attiva** - al di fuori del periodo di massima pericolosità - il funzionario tecnico, di cui al punto precedente, ed **allerta** il Dirigente regionale o suo delegato.

I Comandi Provinciali

Al Comando VV.F. è demandata l'organizzazione delle attività operative A.I.B. di competenza dei VV.F.

- **Personale con qualifica D.O.S.** Il D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento), come indicato nei piani regionali A.I.B., ha il compito di gestire i mezzi aerei e terrestri a sua disposizione, finalizzandoli alla massima efficacia nell'azione di spegnimento, per quanto attiene alla gestione dei mezzi aerei farà riferimento alle disposizioni riportate nella Direttiva del D.P.C. anno 2022 "*Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi*"; in caso di incendi complessi e di grandi dimensioni il Comando Provinciale adotta - come dettagliato nel seguito - il sistema organizzativo dell'I.C.S. (Incident Command System);
- **Attività dei funzionari dei Comandi Provinciali.**

I Comandi Provinciali provvedono - in caso di incendi complessi - ad individuare un funzionario VF per il coordinamento di attività di soccorso. Tale funzionario—esercita il ruolo di D.T.S. (Direttore Tecnico del Soccorso)



dell'intervento ed assume, tra l'altro, la funzione di coordinamento delle attività nell'ambito di competenza nonché di raccordo con le altre Amministrazioni coinvolte: forze di polizia, strutture operative della protezione civile e altre autorità competenti a livello locale. In caso di incendi "complessi e di grandi dimensioni" curerà, su disposizione del Comandante Provinciale, la organizzazione dell'intervento sulla base del modello I.C.S., indicato nel paragrafo 3.8.

- **Squadre dedicate ad attività A.I.B.**

La Direzione regionale dei VV.F. durante il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi", sulla base degli Accordi Convenzionali, dispone uno specifico potenziamento del dispositivo ordinario di soccorso, secondo lo schieramento convenuto.

La S.O.U.P. Regionale

La S.O.U.P. sarà attiva quotidianamente - di norma - dalle 8.00 alle 20.00 durante il periodo di "grave pericolosità" degli incendi boschivi.

Il Responsabile della **S.O.U.P.** è il Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile e, rispetto a quanto contenuto nel presente piano regionale AIB può, con specifica Direttiva, disporre di diversa organizzazione della stessa in particolare rispetto ai compiti connessi alla gestione dei mezzi aerei, attivazione della squadra AIB, attivazione dei DOS/COS nel rispetto dei contenuti della convenzione/accordo di programma con i CNVVF.

Il Dirigente del Servizio Emergenze, quale responsabile della S.O.U.P., nel periodo di massima pericolosità può delegare tale funzione al personale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile presente in S.O.U.P., appositamente formato, nel rispetto del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

La Delega allo specifico personale formato ha funzioni di agevolazione dell'attività gestionale di sala e non prevede responsabilità di servizio in capo a detto personale, responsabilità che resta in capo al Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile.

A tal proposito, il soggetto delegato deve informare il Dirigente del Servizio Emergenze delle decisioni operative prese il quale può, ove contrario, dare diversa

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

disposizione, tempestiva, al delegato di sala. Detta comunicazione può avvenire anche con sistema di messaggistica istantanea.

In assenza del Dirigente del Servizio Emergenze le funzioni di responsabile vengono assegnate, con specifica comunicazione, a Personale con posizione organizzativa o funzionario incaricato, nel rispetto di quanto previsto nella contrattazione nazionale Funzioni Locali.

La S.O.U.P. è così costituita:

- 2 Personale Regione Abruzzo di cui uno con funzione di CAPO SALA (Responsabile di S.O.U.P. o suo delegato) dal lunedì al venerdì. 1 Personale Regionale con funzione di Capo Sala (Responsabile SOUP o suo delegato) nelle giornate di sabato e domenica e festivi. In caso di particolari eventi complessi nei weekend o festivi il personale di sala potrà essere integrato con ulteriore personale appositamente precettato.
- 3 Personale C.N.VV.F.; un VF Funzionario, un VF con qualifica T.A.S.2, un VF operatore graduato ove la convenzione sia attiva;
- 1 personale dei CCF;
- 1/2 componenti delle organizzazioni di volontariato A.I.B. convenzionate con la Regione Abruzzo.

Normalmente i turni giornalieri sono dalle 8:00–20:00 fatta salva la possibilità su disposizione del Dirigente Regionale di attivare la Sala in maniera continuativa (H24) in caso di emergenza o eventi straordinari in corso.

Durante il restante orario giornaliero, nel periodo di grave pericolosità, è prevista l'attivazione dell'istituto delle reperibilità. Il reperibile di turno risponde al numero della S.O.U.P. attivando, ove necessario, ogni opportuna azione utile ad agevolare le operazioni di intervento. Di tale situazione ne dà comunicazione al Responsabile della S.O.U.P. o suo Delegato.

Nei casi in cui il Dirigente Regionale non ha disposto l'attivazione H24 della S.O.U.P. e sia necessario provvedere alla attivazione del mezzo aereo della flotta statale o regionale in orario antecedente le ore 8:00, di norma per incendi che sono in corso dal giorno precedente, a tale funzione provvede il funzionario VV.F. dalla propria Sala Operativa in contatto telefonico con il Responsabile della S.O.U.P. (ovvero personale in reperibilità SOR/SOUP) per il necessario coordinamento e l'attivazione delle risorse della Regione.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022**In particolare, il personale della Regione Abruzzo presente in S.O.U.P.:****Responsabile o suo Delegato:**

- **assicura** lo scambio delle informazioni in S.O.U.P. tra le varie componenti della stessa nonché comunica ed informa gli Enti Locali ed eventuali Parchi e Riserve coinvolte, sull'evoluzione degli incendi in atto;
- **collabora** con le altre componenti della S.O.U.P.;
- **verifica ad inizio turno** i bollettini di suscettività emanati dal Centro Funzionale d'Abruzzo, prestando particolare attenzione a quelli che prevedono un aggravamento delle condizioni;
- **dispone, con il concorso del Funzionario VVF presente in SOUP, l'attivazione del D.O.S.** secondo le modalità seguenti; una volta ricevuta la richiesta di attivazione del D.O.S. - individua i D.O.S. VVF o Regionali - sulla base della specifica turnazione - che, in base alla sua posizione, potrà raggiungere più velocemente il luogo dell'incendio, tenendo conto, in caso di attivazione D.O.S. VVF, delle priorità di coinvolgimento individuata dai Comandi e prescindendo - se necessario - dalla competenza territoriale del Comando Provinciale VV.F. da cui il D.O.S. dipende. In caso di necessità il D.O.S. VVF potrà essere elitrasmportato per mezzo dei velivoli presenti presso l'Elinucleo VV.F. di Pescara, al fine di consentire il raggiungimento, in tempi brevi, di zone disagiate e/o distanti dalla sede di servizio; Il D.O.S. Regionale o il D.O.S. VVF che opera per conto della Regione, potrà essere elitrasmportato per mezzo dei velivoli regionali attivati per l'attività A.I.B. al fine di consentire il raggiungimento, in tempi brevi, di zone disagiate e/o distanti dalla sede di servizio;
- **monitora l'evoluzione** degli incendi boschivi, producendo un report interno da conservare nel registro S.O.U.P. (anche informatico) appositamente predisposto, alle ore 13.00 e alle ore 20.00 di ogni giorno ponendo attenzione ad evidenziare e comunicare al reperibile di turno eventuali incendi attivi o attività programmata nella giornata successiva. Di tale situazione avverte anche lo specifico gruppo telematico



- predisposto sul sistema Whatsapp avente nome “Sala Operativa Regione Abruzzo”;
- **provvede**, con il concorso del funzionario VVF, nel caso venga richiesto dal D.O.S. o a seguito di specifica valutazione sull'estensione e complessità dell'evento, alla richiesta di attivazione dei P.C.A.;
 - **provvede, sistematicamente**, al verificarsi di un incendio boschivo, a valutare in autonomia, ove non direttamente richiesto dal personale VVF, l'intervento delle Organizzazioni di Volontariato A.I.B., che verranno messe a disposizione del D.O.S. o personale VVF presente sull'evento il quale provvederanno al loro impiego sullo scenario operativo;
 - **assicura** il flusso di comunicazioni, ove non diversamente delegato dallo stesso alla postazione VV.F., al C.O.A.U. anche fornendo ogni mattina, entro le ore 9:00, il numero dei D.O.S. Regionali in servizio, dedicati a tale funzione ed entro le ore 20.00 di ogni giorno i dati sui mezzi aerei regionali utilizzati sugli eventi registrati;
 - **provvede** anche mediante richieste da parte dei D.O.S., R.O.S., comandi VVF, ad attivare, ove disponibili, l'intervento dei volontari di P.C. anche per attività **diverse dallo spegnimento** quali: accertamenti preventivi, avvistamento, sopralluoghi e bonifica;

Il personale regionale addetto in S.O.U.P.:

- **collabora nell'assicurare** lo scambio delle informazioni in SOUP tra le varie componenti della stessa nonché comunica ed informa gli Enti Locali ed eventuali Parchi e Riserve coinvolte, sull'evoluzione degli incendi in atto;
- **collabora** con le altre componenti della S.O.U.P.;
- **collabora nel verificare ad inizio turno** i bollettini di suscettività emanati dal Centro Funzionale d'Abruzzo, prestando particolare attenzione a quelli che prevedono un aggravamento delle condizioni;
- **collabora nel monitoraggio dell'evoluzione** degli incendi boschivi, collaborando nella redazione di un report interno da conservare nel registro S.O.U.P. (anche informatico) appositamente predisposto, alle ore 13.00 e alle ore 20.00 di ogni giorno ponendo attenzione ad evidenziare e



comunicare al reperibile di turno eventuali incendi attivi o attività programmata nella giornata successiva;

- **collabora, ove richiesto, all'invio delle** Organizzazioni di Volontariato A.I.B., che verranno messe a disposizione del D.O.S. o personale VVF presente sull'evento il quale provvederanno al loro impiego sullo scenario operativo;
- **collabora nell'assicurare** il flusso di comunicazioni, alla postazione VV.F., al C.O.A.U. anche fornendo ogni mattina, entro le ore 9:00, il numero dei D.O.S. Regionali in servizio, dedicati a tale funzione ed entro le ore 20.00 di ogni giorno i dati sui mezzi aerei regionali utilizzati sugli eventi registrati;
- **collabora** ad attivare, ove disponibili, i volontari di P.C. AIB anche per attività **diverse dallo spegnimento** quali: accertamenti preventivi, avvistamento, sopralluoghi e bonifica.

All'inizio del turno in S.O.U.P. il personale regionale:

- prende atto della situazione meteo giornaliera attraverso la verifica del bollettino di suscettività all'innesco pubblicato dal Centro Funzionale nonché attraverso la verifica degli indici di rischio riportati sul sito europeo della piattaforma Copernicus, software EFFIS;
- sulla base della situazione meteo giornaliera, ove non già diversamente disposto da direttive specifiche inviare dal Servizio Emergenze di Protezione Civile, valuta lo spostamento preventivo di squadre AIB su territorio sensibili e ad altro rischio;
- conosce l'eventuale stato di attenzione - preallarme - allarme in relazione agli eventi in atto nel territorio di competenza;
- accerta la presenza di eventuali incendi in corso e di incendi rimasti attivi dal giorno precedente con particolare riferimento a: scenario operativo (boschivo/interfaccia), rischio per persone/abitazioni/infrastrutture/opifici, numero di squadre impegnate, orografia, ventosità, condizioni meteo;
- verifica e predispone lista delle organizzazioni AIB operative o in programmazione nella giornata;
- trasmette - entro le ore 8.45 - la suddetta programmazione giornaliera al componente VVF presente in S.O.U.P.;

**Prima del termine del turno il personale regionale presente in S.O.U.P.:**

- inserisce in apposito file excel accessibile dalla postazione volontariato, latitudine, longitudine, data di eventuali eventi registrati;
- inserisce in apposita cartella, denominata con nome e data evento, da creare su area OneDrive (ove già non creata in caso di incendio già in corso o di più giorni) il cui indirizzo e modalità di accesso sarà definito con specifica direttiva regionale, tutti i dati dell'evento registrato (foto, video, scheda incendio, scheda attivazione elicottero, scheda COAU ove disponibile ed ogni altra informazione e documentazione utile relativo all'evento);
- inserisce in apposita cartella, denominata con il giorno di esercizio, report giornaliero S.O.U.P. predisposto sulla base del modello standard disponibile nell'area OneDrive ed inviato tramite direttive al personale interessato;
- reperisce i dati sugli incendi in modo che tali dati, dopo le opportune verifiche, possano essere resi ufficiali anche dopo un eventuale confronto con altri componenti territoriali, e conseguentemente li inserisce nella cartella OneDrive relativa all'evento.

In particolare, il personale VV.F. presente in S.O.U.P.:

- **assicura** lo scambio delle informazioni tra le SO/115 e la SO/Dir, fornendo supporto al Responsabile della S.O.U.P. nell'attività di costante informazione sulla situazione ed evoluzione degli incendi in atto;
- **collabora** con le altre componenti della S.O.U.P.;
- **informa** la SO/Dir e le SO/115 in caso di aggiornamento dei bollettini di suscettività, che prevedono un aggravamento delle condizioni, emanati dal Centro Funzionale d'Abruzzo;
- **concorre nell'attivazione del D.O.S.** secondo le modalità seguenti; una volta ricevuta la richiesta di attivazione del D.O.S. - in conformità alle P.O.S. (Procedure Operative Standard) - individua con il Responsabile di S.O.U.P. o suo delegato, i D.O.S. VVF o Regionali - sulla base della specifica turnazione - che, in base alla sua posizione, potrà raggiungere più velocemente il luogo dell'incendio, tenendo conto, in caso di attivazione D.O.S. VVF, delle priorità di coinvolgimento individuata dai Comandi e prescindendo - se necessario - dalla competenza territoriale del Comando Provinciale VV.F. da cui il D.O.S. dipende. In caso di necessità il D.O.S. VVF potrà essere elitrasmportato per



mezzo dei velivoli presenti presso l'Elinucleo VV.F. di Pescara, al fine di consentire il raggiungimento, in tempi brevi, di zone disagiate e/o distanti dalla sede di servizio; Il D.O.S. Regionale potrà invece essere elitrasmportato per mezzo dei velivoli regionali attivati per l'attività A.I.B. al fine di consentire il raggiungimento, in tempi brevi, di zone disagiate e/o distanti dalla sede di servizio;

- **monitora l'evoluzione** degli incendi boschivi in raccordo con la SO/Dir.; **nel periodo stabilito in convenzione** alle ore 10:00, alle ore 15:00 ed alle ore 19:00 provvede alla compilazione del bollettino A.I.B., che verrà redatto sulla base di un modello appositamente predisposto, e provvede alla sua trasmissione agli indirizzi mail in esso riportati;
- **rappresenta alla S.O.U.P.**, nel caso venga segnalato dal D.O.S., alla SO/115 del Comando interessato ed alla SO/Dir, la necessità di attivazione dei P.C.A.;
- **richiede sistematicamente**, al verificarsi di un incendio boschivo, l'intervento delle Organizzazioni di Volontariato A.I.B. al funzionario della Regione Abruzzo presente in S.O.U.P., che verranno messe a disposizione del D.O.S. il quale provvederà al loro impiego sullo scenario operativo;
- **assicura** il flusso di comunicazioni con la postazione VV.F. presso il C.O.A.U. anche fornendo ogni mattina, entro le ore 9:00, il numero dei D.O.S. VVF in servizio, dedicati a tale funzione;
- **provvede**, su richiesta dei Comandi - anche mediante il D.O.S. o il R.O.S., a comunicare la necessità dell'intervento dei volontari di P.C. anche per attività **diverse dallo spegnimento** quali: accertamenti preventivi, avvistamento, sopralluoghi e bonifica; la postazione VV.F. in S.O.U.P. darà conferma ai Comandi dell'avvenuta attivazione.

All'inizio del turno il personale VV.F. in servizio presso la S.O.U.P., anche attraverso il contatto diretto con la SO/Dir e le SO/115:

- **conosce** l'eventuale stato di attenzione - preallarme - allarme in relazione agli eventi in atto nel territorio di competenza;
- **accerta** la presenza di eventuali incendi in corso e di incendi rimasti attivi dal giorno precedente con particolare riferimento a: scenario operativo

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

(boschivo/interfaccia), rischio per persone/abitazioni/infrastrutture/opifici, numero di squadre impegnate, orografia, ventosità, condizioni meteo;

- **acquisisce** dal componente della S.O.U.P. incaricato di gestire l'intervento dei volontari di P.C. la programmazione giornaliera d'impiego delle associazioni di volontariato;
- **trasmette** - entro le ore 9.00 - la suddetta programmazione giornaliera ai Comandi Provinciali ed ai Distaccamenti VV.F., nonché alla SO/Dir.

Prima del termine del turno il personale VV.F.:

- **fornisce** al Capo Sala della S.O.U.P., i dati sugli incendi in modo che tali dati, dopo le opportune verifiche, possano essere resi ufficiali anche dopo un eventuale confronto con altri componenti territoriali, e conseguentemente li comunica alla SO/Dir per la propria competenza.

Organizzazione delle attività operative.

Le attività operative in ambiente AIB sono organizzate secondo quanto riportato nel presente capitolo. Nel rispetto del Piano AIB Regionale l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per il tramite del Servizio Emergenze di Protezione Civile, può disporre specifiche direttive operative, da trasmettere alle organizzazioni di volontariato e ad altri soggetti che concorrono nella lotta attiva agli incendi boschivi al fine di massimizzare l'operatività del Sistema AIB e la sua capacità di intervento. Tali direttive, oltre a definire i compiti e le modalità di svolgimento della campagna AIB, con particolare valenza per le organizzazioni di volontariato, contribuiscono a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni all'organizzazione delle attività operative. Dette direttive, oltre ad essere trasmesse ai soggetti interessati, vengono pubblicate sul sito web della Regione Abruzzo (Agenzia Regionale di Protezione Civile), area Protezione Civile, Rischio Incendi Boschivi.

Il C.N.VV.F. assicura, nel territorio della regione Abruzzo con il dispositivo ordinario di soccorso ai sensi della vigente legislazione, gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, ivi compresa l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi boschivi, diretta alla salvaguardia delle persone e della incolumità dei beni. Durante il periodo di maggior rischio per gli incendi boschivi, nell'ambito del territorio regionale, viene disposto il **potenziamento stagionale** del dispositivo di soccorso antincendio boschivo della Regione Abruzzo mediante l'impiego di squadre di Vigili del Fuoco, dedicate esclusivamente alla lotta contro gli incendi boschivi, aggiuntive, rispetto al dispositivo



ordinariamente predisposto per il soccorso tecnico urgente, schierate come indicato nei punti precedenti.

La **comunicazione di un incendio boschivo** in atto può avvenire direttamente al **115 dei VV.F.**, oppure per il tramite delle Centrali Operative che rispondono ai numeri per le chiamate di emergenza delle Forze di Polizia, nonché al **numero verde della Regione Abruzzo 800.861.016 e al numero 0862 311526** ai quali risponde la SO/S.O.U.P. regionale.

A seguito della comunicazione di cui al punto precedente, il personale della **Sala Operativa del Comando Provinciale** competente territorialmente:

- **allerta** il personale VF in S.O.U.P. anche al fine di verificare la presenza di personale di altre componenti, già sul posto;
- **invia ed informa**, previa comunicazione alla S.O.U.P., la squadra sul posto per l'intervento;
- **informa**, in caso di incendio boschivo, la SO/Dir;
- **chiede** al personale VF in S.O.U.P., l'invio sul posto del D.O.S. e l'attivazione del mezzo aereo A.I.B. della flotta regionale o della flotta statale, sulla scorta delle informazioni fornite dal personale sul posto.

Il R.O.S. della squadra giunto sul posto fornisce alla SO/115 le informazioni sullo stato dell'incendio,- nel caso - comunica alla SO/115 la necessità di ulteriori risorse di uomini e mezzi - comprese quelle delle Organizzazioni di Volontariato - e la necessità dell'intervento del D.O.S. e del mezzo aereo A.I.B.; in ogni caso le fasi iniziali dell'evento pirotecnico - quando ancora l'area interessata dal fuoco è limitata e non vi sono particolari criticità (*principio d'incendio*) - sono gestite dal personale VV.F. intervenuto sul luogo, ove assente il D.O.S., con il concorso dei volontari AIB di P.C., ove presenti; detto personale deve tempestivamente attivarsi in una azione di spegnimento e prevenzione finalizzata a contenere e, se possibile, estinguere il principio d'incendio, in conformità alla normativa ed alle disposizioni inerenti la sicurezza e la salute degli operatori, prima che possa espandersi ed interessare estesamente aree boscate, cespugliate o arborate, (*rif. suscettività di cui alla L. 353/2000*), evitandone quindi l'evoluzione ad incendio vero e proprio, con tutte le negative conseguenze di pericolo e/o danno a persone e cose; se l'azione di contrasto effettuata con le forze terrestri non è risolutiva, il R.O.S. dei VV.F., ove non presente già il D.O.S., valuterà la necessità di ricorrere all'intervento aereo e comunicherà tale necessità alla SO/115 che a sua volta, con immediatezza, la inoltra alla S.O.U.P.; la S.O.U.P. provvederà ad inviare - di norma

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

- il D.O.S. sul posto, il quale provvederà a comunicare le informazioni necessarie alla compilazione della scheda SNIPC/COAU; in caso di necessità - come indicato al punto 2.2.6 - la S.O.U.P. chiederà le informazioni necessarie al R.O.S. il quale, precisa la sua posizione geografica, e fornisce indicazioni: sul contesto ambientale, sulla pericolosità per la pubblica utilità, sulla superficie bruciata e su quella a rischio, sulla tipologia del soprassuolo che sta bruciando, sulla dimensione del fronte del fuoco, sull'altezza di fiamma, sulle condizioni climatiche; fermo restando che per l'attività di coordinamento del mezzo aereo A.I.B. è sempre necessaria la presenza del D.O.S. Si precisa che, qualora fosse necessario attivare il D.O.S. **per incendi sviluppatisi dopo la chiusura ordinaria della S.O.U.P.** (prevista alle ore 20:00 in assenza di attività in corso), sarà cura della SO/Dir individuare il D.O.S. e comunicare l'inizio anticipato del servizio sia al D.O.S. sia al personale reperibile per la S.O.U.P. (funzionario tecnico e VF di supporto).

Il Capoturno della SO/115 - in caso di richiesta di ulteriori risorse da parte del R.O.S. - concorda con la SO/Dir l'attivazione di squadre VV.F. A.I.B. di altri Comandi, comunica alla S.O.U.P. tale esigenza e la necessità del D.O.S., del mezzo aereo A.I.B. e di squadre di volontariato di P.C.

Il personale della S.O.U.P., coordinato dal responsabile di sala o suo delegato, individua il D.O.S. più vicino al luogo dell'incendio e sulla base delle indicazioni fornite dal personale sul posto compila la scheda SNIPC/COAU come esplicitato nel punto 2.2.6.

La direzione dello spegnimento degli incendi boschivi, come previsto dal Piano Regionale A.I.B. è esercitata dal personale VV.F. con la qualifica **D.O.S.** o, ove presente, dal personale della REGIONE ABRUZZO avente la **qualifica di D.O.S.**, con compito di gestire i mezzi aerei e terrestri a sua disposizione, finalizzandoli alla massima efficacia nell'azione di spegnimento; per quanto attiene alla gestione dei mezzi aerei il D.O.S. farà riferimento alle disposizioni riportate nella Direttiva del D.P.C. anno 2022 *“Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi”*.

Il D.O.S. intervenuto sullo scenario:

- **stima** l'efficacia del primo intervento;
- **conferma o meno** la necessità del mezzo aereo;
- **imposta** la strategia di intervento ipotizzando la sua evoluzione, considerando che gli obiettivi devono essere raggiungibili (*quelli che hanno il miglior rapporto*



costi/benefici), quantificabili (*per poterne verificare l'eventuale raggiungimento*) e flessibili (*per subire aggiornamenti*);

- **coordina** lo schieramento delle squadre presenti sul posto (V.V.F./Organizzazioni di Volontariato AIB);
- **gestisce** i mezzi aerei presenti coordinandosi con i piloti degli stessi, condividendone la strategia di intervento e indicando le traiettorie di lancio. Si rapporta inoltre con i piloti chiedendo la loro collaborazione per l'individuazione di eventuali criticità, modifiche della strategia attuata e per eventuali integrazioni delle risorse presenti (sia aeree che terrestri);
- **valuta**, la necessità di ulteriori risorse terrestri e - nel caso - le richiede alla S.O.U.P.;
- **valuta** la necessità di ulteriori e/o differenti mezzi aerei - nel caso - le richiede alla S.O.U.P.;
- **evidenzia** alla S.O.U.P. la necessità di attivazione del sistema organizzativo dell'I.C.S., nel caso di incendi complessi e di grandi dimensioni, come specificato nei punti successivi.

Gli incendi, a titolo esemplificativo, possono essere schematicamente classificati come segue in funzione delle loro caratteristiche e delle necessità di risorse di uomini e mezzi:

Boschivo

“Il D.O.S. opera direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento da terra, delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a diverse amministrazioni/enti/organizzazioni inserite nel dispositivo regionale/provinciale, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale/provinciale e statale, di cui dispone e dei quali può chiedere l'incremento, se necessario.

Boschivo di tipo complesso

Particolare incendio nel quale il numero di attività contemporanee o di risorse da coordinare supera la capacità gestionale individuale, per cui è definito un modello di intervento strutturato (ad esempio, un sistema di “*Comando e Controllo*” di tipo *Incident Command System* – ICS). In tale situazione, la sala operativa deputata, secondo quanto previsto dal proprio “*Piano regionale A.I.B.*”, valuta tempestivamente lo scenario in base alle



informazioni che riceve e dispone l'invio in area di un adeguato dispositivo di risposta, che individua anche le forme di raccordo con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

In zone di interfaccia urbano-foresta

Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.

In tale scenario, il D.O.S. e il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (R.O.S.) dei VVF operano nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure riportate del "Piano regionale A.I.B." e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF. Il R.O.S. deve assicurare la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti, anche con il concorso del D.O.S.

Aree protette statali (Parchi nazionali e Riserve naturali statali)

Per gli incendi boschivi nelle Aree protette statali, di cui all'articolo 8 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dal "Piano regionale A.I.B.", in riferimento al D.lgs. 177/2016 e, quindi, all'accordo del 9 luglio 2018 tra CUFAA, CNVVF e MATTM.

In situazioni di particolare gravità o crisi, in ambito dell'attività A.I.B., la decisione dell'impiego strategico degli assetti non può essere devoluta solamente alla valutazione del D.O.S., della sala operativa deputata o di forme di coordinamento quale l'I.C.S., ma richiede l'intervento al più alto livello decisionale della catena di "Comando e Controllo" della Regione sul piano territoriale, ovvero del Dipartimento della Protezione civile, su quello nazionale. All'uopo, potrà essere attivato un team ad hoc, formato dai rappresentanti della regione, del DPC e del CNVVF, che effettuerà una valutazione della situazione in atto, anche a seguito di una ricognizione dell'area di crisi coordinandosi con l'I.C.S. affinché le strategie di spegnimento abbiano la maggior efficacia possibile.

In caso di attività coordinata con le altre componenti interessate ed in caso di eventi di particolare rilevanza, nei quali è in pericolo la pubblica incolumità, il Comando Provinciale VVF attiva per il tramite della SO/115 informando la S.O.U.P., una **Postazione di Comando Avanzato (P.C.A.)** a cui partecipano i responsabili di tutte le componenti (un funzionario dei




REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



VV.F. o altro personale del VV.F., i rappresentanti delle altre componenti del sistema di P.C., il Sindaco o suo delegato, il responsabile della Struttura A.I.B. della Regione o suo delegato, un responsabile della Forze dell'Ordine, il responsabile del Servizio Sanitario o suo delegato, rappresentanti dei Servizi Essenziali). Il P.C.A., per il tramite dei rappresentanti di ciascuna componente, acquisisce informazioni in ordine alla forza presente, alla sua dislocazione se già spontaneamente avvenuta, alla qualifica degli operatori e ne dispone lo schieramento. Al funzionario VV.F. di qualifica più elevata presente presso il P.C.A., in diretta collaborazione con il funzionario Regionale competente, compete la direzione tecnica dell'intervento e, in relazione alla strategia di spegnimento, informa le FF.OO. e la Polizia Locale per concordare le azioni di controllo della viabilità e della pubblica sicurezza. Il D.O.S., nell'ambito della strategia di spegnimento, coordina l'impiego dei mezzi aerei impegnati nell'attività A.I.B. mantenendo un costante collegamento con il P.C.A. anche al fine di far pervenire eventuali comunicazioni ai responsabili delle varie componenti.

Il sistema organizzativo **I.C.S. (Incident Command System)**, come è noto, è stato adottato dal C.N.VV.F. per gestire le situazioni di macro-emergenza e può essere utilmente schematizzato con la figura seguente:




La figura del Responsabile delle Operazioni sarà ricoperta dal personale con qualifica D.O.S. VVF mentre il Comando sarà attribuito al D.T.S. (Direttore Tecnico dei Soccorsi) individuato dal Comandante Provinciale competente territorialmente, assistito dal Funzionario Regionale competente; nella figura che segue sono dettagliate le varie funzioni che sarà cura del Comandante Provinciale, competente per territorio, attribuire ai VV.F., riunendo - di norma -



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



in capo allo stesso soggetto qualificato D.O.S. le funzioni di “direttore delle attività operative di soccorso a terra” e di “direttore attività operative aeree”:



Per gli **incendi non risolti in giornata** il personale VV.F. in S.O.U.P, in stretta collaborazione con il Responsabile della stessa, provvederà alla relativa pianificazione - per il giorno successivo - della turnazione dei D.O.S., dell’impiego dei mezzi aerei e dell’intervento delle Organizzazioni di Volontariato, di concerto con i Comandi Provinciali e con la SO/Dir; a tal fine si precisa che il personale D.O.S. dovrà - di norma - ruotare su un numero limitato di D.O.S al fine di consentire una maggiore continuità operativa finalizzata all’efficacia dell’intervento; il Comandante Provinciale competente territorialmente o suo delegato provvede alla pianificazione dell’intervento A.I.B. delle squadre VV.F. sulla scorta delle indicazioni del presente documento.

Per gli incendi segnalati alle sale operative dopo la chiusura della S.O.U.P. si fa riferimento a quanto indicato nel punto 3.4.

Organizzazione delle squadre delle associazioni di volontariato impegnate in attività A.I.B. e rapporto con il C.N.VV.F.

In accordo con la regione Abruzzo - Servizio di Protezione Civile, al fine di incrementare le risorse umane e strumentali per il servizio A.I.B., è stato stabilito che le Associazioni di Volontariato (definite Organizzazioni A.I.B.) concorrano alle attività di lotta attiva A.I.B. Il



Servizio di Protezione Civile provvede tramite direttive all'organizzazione dell'attività annuale delle organizzazioni operative in ambito A.I.B. Dette direttive forniscono le linee di indirizzo e di organizzazione della stagione A.I.B.

Il servizio Emergenze di Protezione Civile Regionale, entro le ore 8,30 di ogni giorno - provvederà a comunicare alla S.O.U.P. la dislocazione territoriale delle squadre di volontari in programmazione giornaliera, presenti su tutto il territorio regionale indicando: i relativi mezzi, l'orario presunto di avvio servizio, il di composizione della squadra i recapiti telefonici forniti per capi/referenti squadra. La programmazione giornaliera d'impiego delle associazioni di volontariato sarà trasmessa, a cura degli operatori V.F. della S.O.U.P., alla S.O. della Direzione Regionale. Tale comunicazione/trasmisione può avvenire anche attraverso la trasmissione di link/collegamenti informatici che riportano le informazioni precedentemente evidenziate.

In caso di attivazione la S.O.U.P. provvederà a comunicare ai capi/referenti squadra in servizio i recapiti telefonici di eventuale personale Regionale o VVF presenti sull'evento. Durante la stagione A.I.B. sarà possibile tarare al meglio la suddetta organizzazione anche in vista della definizione dei percorsi che saranno seguiti dai volontari in attività di prevenzione. I referenti delle squadre A.I.B. delle Organizzazioni di Volontariato di P.C. (nel seguito squadre di volontari), che - attivate dalla S.O.U.P. - hanno raggiunto il luogo dell'incendio, si mettono a disposizione del DOS o COSO o componente del C.N.VV.F. presenti sul posto. Qualora non fosse presente alcun C.O.S., D.O.S. o VV.F. ma fossero presenti componenti di altre Strutture Operative del Sistema di P.C. o autorità regionali/locali di P.C., i referenti delle squadre si rapportano con il responsabile di tali Strutture per attività non connesse allo spegnimento del fuoco.

I referenti delle squadre di volontari, previa comunicazione alla S.O.U.P., possono attuare autonomamente le procedure per l'intervento di spegnimento nel caso in cui ricorrano le condizioni nel seguito descritte.

La squadra dei volontari arrivata sul posto fornisce immediatamente alla S.O.U.P. le seguenti informazioni:

- conferma o meno la presenza del fuoco;
- comunica la presenza o l'assenza di altre componenti del Sistema di P.C., in particolare VV.F., CC, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, rappresentanti del Servizio di P.C. della Regione o del Comune, altre Organizzazioni di Volontariato di P.C.;

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

- comunica se trattasi di incendio di interfaccia o segnala la presenza di strutture o infrastrutture in aree dove presumibilmente il fuoco potrà espandersi;
- fornisce indicazioni sulla posizione geografica, sul contesto ambientale, sulla superficie bruciata e su quella a rischio, sulla tipologia del soprassuolo che sta bruciando, sulla dimensione del fronte del fuoco, sull'altezza di fiamma, sulle condizioni climatiche;
- trasmette via sistema Whatsapp o in alternativa, se attivo, sistema Telegram, al numero + 39 328 013 1067 la geolocalizzazione del punto oggetto di intervento, foto dell'evento ed altre informazioni utili alla S.O.U.P.

Il referente della squadra di volontariato valuta la situazione e - nel caso in cui si verificano le condizioni di seguito descritte - può dare inizio all'attività di spegnimento in autonomia, previa comunicazione alla S.O.U.P.:

- assenza di altre componenti del Sistema di P.C.;
- non si tratta di incendio di interfaccia;
- assenza di strutture o infrastrutture a rischio di incendio;
- non stanno bruciando piante a portamento arboreo;
- il fronte del fuoco è facilmente raggiungibile;
- presenza di spazi per consentire facili vie di fuga del personale e del mezzo;
- modesta altezza di fiamma;
- vento debole o assente;
- orografia poco accidentata.

Nel corso dell'intervento il referente della squadra di volontariato A.I.B. riferisce alla S.O.U.P. l'evolversi dell'evento e interrompe le attività di spegnimento della squadra se, mutando le condizioni, ritiene di non poter operare in sicurezza. Nel caso di attività di spegnimento in autonomia, sopra descritto, la responsabilità della decisione in ordine all'intervento dei volontari compete esclusivamente al referente della squadra AIB di Volontario o al legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato o al suo delegato o referente presente sul posto dell'evento se diversamente disposto dall'associazione stessa. Qualora sul posto fossero presenti più squadre di volontari il coordinamento, di norma, è in capo al referente della prima squadra arrivata sul posto che ha fornito le informazioni alla S.O.U.P., salvo diverso accordo tra i referenti delle squadre.

In ogni caso la squadra di volontariato A.I.B. non abbandona il luogo dell'evento se non autorizzata dalla S.O.U.P.



Quando la squadra o le squadre di volontari, in caso di attività A.I.B., non possono operare in autonomia, saranno coordinate dal C.O.S. o D.O.S. (se presente) o dal caposquadra dei VV.F. In ogni caso il referente delle squadra dei volontari, durante l'attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi: sovrintende alla attività A.I.B. dei componenti della squadra e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; vigila sull'osservanza delle disposizioni, dettate dall'Organizzazione di P.C. di appartenenza anche in occasione di corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza in attività A.I.B. e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, fa abbandonare il luogo dell'intervento da parte dei componenti della squadra inadempienti, informando il C.O.S. o D.O.S. ed i propri superiori diretti.

Qualora il C.O.S. o D.O.S. dovesse separare un componente delle squadre dei volontari, per impegnarlo su sua diretta disposizione in particolari attività, il C.O.S. o D.O.S. assumerà su di sé le responsabilità suindicate attinenti alla sicurezza.

Le stesse regole e condizioni di intervento "in autonomia" appena elencate si applicano, in termini di valutazione e possibilità di intervento, per gli incendi attivi in orario notturno (dal tramonto all'alba). In questo caso delle valutazioni e decisioni intraprese dalla squadra in merito all'esecuzione o meno dell'intervento vanno informati i reperibili di turno nella SOUP/SOR della Regione Abruzzo.

Definizioni

Incendio Boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno di dette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Incendio in zone di Interfaccia: incendio di vegetazione che si sviluppa in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale e/o forestale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da combustibile vegetale. In queste aree sono pertanto prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili. Non deve comunque essere tralasciata, se possibile, l'attività di spegnimento della componente rurale e/o forestale.

Componente terrestre della lotta attiva: la componente terrestre è formata dai reparti operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF) e dalle squadre A.I.B. di

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

volontariato, idonee all'attività A.I.B. Ciascuna associazione di volontariato organizza il proprio personale operativo in Squadre e Gruppi A.I.B. rispettando le seguenti indicazioni:

- la Squadra volontari A.I.B. è il gruppo di volontari appartenente ad una medesima associazione o ad associazioni diverse (squadre miste), dotata di un mezzo A.I.B.; è composta da un numero che di norma va da 2 a 4 operatori, uno dei quali con il ruolo di **Responsabile A.I.B.**, a cui compete la responsabilità e il coordinamento dell'attività del proprio personale nonché la verifica dell'idoneità all'attività A.I.B. (iscrizione all'albo regionale Operatori AIB, dotazione dei D.P.I. e frequenza corso riconosciuto, idoneità sanitaria, età anagrafica);
- il Gruppo A.I.B. è l'insieme di più Squadre A.I.B.; ciascuna associazione provvederà ad individuare la figura di **Responsabile di Gruppo A.I.B.**, che organizzerà, su disposizioni del D.O.S. o del R.O.S., l'attività delle squadre componenti il proprio Gruppo per mezzo dei Caposquadra A.I.B.

Componente aerea della lotta attiva: la componente aerea della lotta attiva è costituita dai mezzi aerei che operano, nello spegnimento e nel supporto alle squadre A.I.B., messi a disposizione dalla Regione, oltre che dai mezzi aerei messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, tramite la struttura del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).

Assistenza Logistica A.I.B.: l'assistenza logistica alla lotta attiva consiste nelle seguenti attività: - vettovagliamento al personale impegnato; - reperimento di macchine movimento terra e macchine operatrici; - controllo del traffico stradale nella zona dell'evento; - rifornimento di invasi e punti di approvvigionamento idrico; qualsiasi altra necessità logistica, non preventivabile, ma comunque legata allo svolgimento delle operazioni di spegnimento. L'assistenza logistica A.I.B. è coordinata dalla S.O.U.P., la quale provvede ad attivare, secondo le necessità, i Comuni e gli altri Enti competenti.

Attività di bonifica: la bonifica, che dovrebbe essere eseguita, ove possibile, appena dopo l'estinzione delle fiamme, consiste nella messa in sicurezza del perimetro dell'incendio, provvedendo a separare con attrezzi manuali o con mezzi meccanici, l'area bruciata dalla vegetazione non interessata dall'incendio, eseguendo quella che tecnicamente viene definita **staccata**. La sua larghezza e profondità devono essere determinate in funzione delle caratteristiche stazionali (es. tipo di vegetazione, pendenza, etc.). Nel caso in cui per la forte



pendenza del terreno o per la presenza di rocce affioranti sia impossibile effettuare la totale o parziale bonifica con le risorse terrestri, si può ricorrere all'impiego degli elicotteri A.I.B. regionali. Il D.O.S. deve organizzare l'attività di bonifica tenendo presente quanto segue:

- entità e distribuzione della staccata se già eseguita durante lo spegnimento;
- stima della staccata da eseguire per circoscrivere l'intero perimetro dell'incendio e dei tratti in cui non è possibile l'intervento con le risorse terrestri;
- risorse umane e tecniche presenti ed eventuale definizione di quelle aggiuntive per completare l'intervento di messa in sicurezza del perimetro;
- durata prevista dell'attività di bonifica ed eventuali turnazioni delle squadre, necessarie per il completamento delle operazioni. Le operazioni di bonifica proseguono, sotto il controllo del D.O.S. che ne verifica l'effettiva attuazione e la relativa efficacia, fino alla completa messa in sicurezza dell'area percorsa, vale a dire quando tutto il perimetro dell'incendio risulta staccato dalla vegetazione non bruciata circostante. Il personale D.O.S. comunica, alla SOUP la fine delle operazioni di bonifica, fornendo i dati necessari alla chiusura dell'evento e specificando l'eventuale localizzazione e lunghezza dei tratti del perimetro non staccati per la presenza di pendenze eccessive o rocce affioranti.

Attività di controllo: una volta effettuate tutte le operazioni descritte, il D.O.S. può lasciare l'evento e, qualora lo ritenga necessario, può disporre un'attività di controllo da svolgersi con le seguenti modalità:

- **presidio sul posto:** il D.O.S. comunica alla S.O.U.P. le squadre A.I.B. ritenute necessarie a presidiare l'incendio, indicando l'ora prevista di fine intervento e l'eventuale necessità di turnazione. ***Il presidio si effettua percorrendo il perimetro per controllare la sicurezza della staccata ed intervenendo prontamente in caso di eventuali riprese.***
- **controllo posticipato:** il D.O.S. richiede alla S.O.U.P. che organizzi un'attività di controllo da parte di squadre A.I.B., specificando gli orari previsti e il tipo di controllo. Le squadre A.I.B. impegnate nell'attività di controllo comunicano alla S.O.U.P. le necessarie informazioni, in base alle quali possono essere disposti

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

ulteriori servizi di controllo o il rientro delle squadre. Al termine dell'attività di controllo la S.O.U.P. chiude definitivamente l'evento.

Per quanto non specificato si rimanda alle disposizioni già impartite dal Dipartimento ed in particolare alle linee guida generali per le attività del C.N.VV.F. nelle S.O.U.P., nel C.O.A.U. e nelle attività di concorso A.I.B. trasmesse con nota della DCEST in data 19.06.2017 prot. 11564, ed alla convenzione che sarà stipulata tra la Regione Abruzzo ed il Ministero dell'Interno all'avvio della campagna A.I.B. 2022.

Nel corso della campagna potranno essere impartite ulteriori disposizioni.

L'Arma dei Carabinieri

In attuazione del D. Lgs.177/2016, sono stati ridefiniti i compiti del personale del Corpo Forestale dello Stato confluito nell'Arma dei Carabinieri, per quanto attiene l'attività di supporto alla lotta agli incendi boschivi. I Carabinieri forestali, che istituzionalmente sono preposti alla salvaguardia del patrimonio forestale nazionale, detengono infatti un ruolo attivo nelle attività di previsione e contrasto agli incendi in modo continuativo durante tutto l'anno con particolare concentrazione di sforzi, in termini di uomini e mezzi, nei periodi in cui è richiesto maggiore impegno operativo ed info-investigativo sulle aree percorse dal fuoco.

Sul territorio regionale, già dal 2018 è stata istituita dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, una Rete di "Referenti NIAB Territoriale" (Nucleo Informativo Antincendi Boschivo), costituita da personale qualificato (Ufficiali e Sottufficiali) che rappresenta, con profili differenti, il riferimento di settore per ciascun ambito territoriale provinciale, Aree Protette comprese. Per la Regione Abruzzo, ogni Referente Territoriale, infatti, svolge qualificata consulenza per conto dei quattro Gruppi CC Forestale di appartenenza e per ognuno dei tre Reparti CC Parco. In costante collegamento con il Referente di livello regionale, può organizzare attività di sorveglianza, coordinare le attività di Polizia Giudiziaria avvalendosi dei repertori AIB e, non da ultimo, verificare la corretta implementazione dei Fascicoli Eventi Incendio (F.E.I.) all'interno del sistema C-SIFA.

Il Referente Regionale, oltre ad avere costante e diretto contatto con i Referenti Territoriali, si mantiene in collegamento con il NIAB centrale, con la S.O.U.P., con la Postazione 1515 e con l'Ente Regionale per valutare congiuntamente, a seconda dello scenario operativo di



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



riferimento, l'impiego delle squadre AIB regionali e dei volontari delle associazioni ambientaliste in attività di sorveglianza del territorio.

Di seguito, per giusta utilità, si riportano i componenti della suddetta Rete:

Ten. Col. Tiziana ALTEA	Referente Regionale NIAB "Abruzzo e Molise" tiziana.altea@carabinieri.it; cell. [REDACTED]
Col. Carlo CONSOLE	Referente Territoriale PN Gran Sasso-M.ti Laga" carlo.console@carabinieri.it; cell. [REDACTED]
Ten. Col. Enrica RAPPOSELLI	Referente Territoriale PN Majella enrica.rapposelli@carabinieri.it; cell. [REDACTED]
Ten. Col. Goffredo ARCIERI	Referente Territoriale PN Abruzzo, Lazio e Molise goffredo.arciery@carabinieri.it; cell. [REDACTED]
Mar. Luca ROMANO	Referente Gruppo CC Forestale di L'Aquila luca7.romano@carabinieri.it cell. [REDACTED]
V. Brig. Roberto RICCI	Referente Gruppo CC Forestale di Chieti 042571.001@carabinieri.it; cell. [REDACTED]
Mar. Errico BERNABEI	Referente Gruppo CC Forestale di Pescara errico.bernabei@carabinieri.it cell. [REDACTED]
Brig. Ca. Q.S. Petra DE IULIIS	Referente Gruppo CC Forestale di Teramo petra.deiuliis@carabinieri.it cell. [REDACTED]

Alla Rete dei Referenti NIAB Territoriale è connessa quella dei repertori AIB (n. 100), costituita da Carabinieri forestali specificamente formati che devono intervenire, nell'immediatezza, sullo scenario dell'incendio per una lettura "critica" dell'evento e per la repertazione di tracce ed oggetti determinanti per acquisire fonti di prova.

Annualmente il Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" redige il **Programma Operativo AIB** con cui vengono delineati compiti e compendiate procedure per

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

dare organicità ed omogeneità alle attività da mettere in campo, da parte di tutti gli Uffici che insistono sul territorio regionale, nel contrasto al fenomeno degli incendi boschivi. Esso comprende, in estrema sintesi, l'individuazione delle aree maggiormente a rischio, evidenziate in "mappe di concentrazione" ove meglio orientare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, la settorializzazione del territorio regionale in quadranti a cui vengono associate le pattuglie operanti, la turnazione quotidiana dei repertatori, il contributo dei militari in SOUP Abruzzo.

Task force incendi boschivi

In vista della campagna AIB 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha istituito la *Task Force incendi boschivi*, un assetto istituzionale in grado di intervenire, entro 12-24 h, sull'intero territorio nazionale (isole comprese) per eventi di particolare rilevanza. Tale dispositivo in prontezza operativa, ben equipaggiato ed attrezzato, ha il compito di eseguire accertamenti urgenti sulle aree percorse dal fuoco, supportare i militari locali nell'attività investigativa e può essere attivato dalla Sala Operativa del Comando Generale e/o da Uffici sottordinati (anche Comandi Provinciali CC). Per la Regione Abruzzo, incardinata nell'Aliquota Sud, da metà giugno a fine settembre, verrà garantita, in turnazione, la presenza di un *contingente repertatori* preposto ad intervenire, per incendi di grosso spessore, non solo nel territorio regionale ma anche nelle regioni meridionali.

Si aggiungono, in virtù del regime convenzionale che dal 2020 e fino al 2022 è in essere con la Regione Abruzzo, le seguenti attività di supporto alla lotta A.I.B.:

Incendi boschivi

- prevenzione e repressione degli illeciti, attraverso i servizi di controllo del territorio, anche aerei;
- verifica degli adempimenti da parte di soggetti pubblici e privati tenuti ad osservare le disposizioni normative di settore;
- pattugliamento sui territori regionali, prevalentemente nelle aree maggiormente a rischio di incendio boschivo, individuate anche di concerto con la Regione, finalizzato alla prevenzione dei comportamenti pericolosi, in attuazione delle previsioni della legislazione regionale;



- raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353/2000, nonché raccolta dei dati relativi alle cause e alle motivazioni dei fenomeni di incendio.
- presenza nella S.O.U.P. di personale qualificato, nel periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi, al fine di favorire la condivisione delle informazioni per il migliore svolgimento delle attività di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;
- supporto tecnico-informativo nel settore;
- attraverso il Sistema Informativo della Montagna, potranno essere condivise tutte le informazioni relative alla perimetrazione e individuazione delle aree percorse dagli incendi boschivi e necessarie ai fini dell'aggiornamento dei catasti comunali. A riguardo, si rappresentano alcuni elementi di innovazione introdotti dalla Legge n. 155/2021 che prevedono per l'Organizzazione Forestale una tempistica più stringente nella perimetrazione degli incendi (45 giorni dall'evento) e l'onere di rendere disponibili gli aggiornamenti a Regione/Comuni non oltre il 1 aprile di ogni anno;
- sorvolo annuale, con mezzo aereo messo a disposizione dai Nuclei Elicotteri Carabinieri competenti, dei maggiori bacini idrici presenti in Regione (Campotosto, Barrea, Bomba) propedeutico all'acquisizione di informazioni sulla loro praticabilità e su eventuali restrizioni.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

I mezzi di contrasto aereo



Fig. 12 - Elicottero AB 412 durante una ricognizione A.I.B. sul bacino di Bomba (CH)

Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, la Flotta aerea dello Stato è intervenuta in Abruzzo con 215 missioni (71 richieste di concorso aereo) per complessive 430:47:00 ore di volo e 1492 lanci. La tipologia dei mezzi aerei intervenuti è stata: *Canadair CL415 del CNVVF*, *Elicottero AB205 del CNVVF*, *Elicottero Erickson Air Crane S-64 e NH500*.

Durante la campagna A.I.B. 2022 sarà garantito il supporto aereo regionale attraverso una gara per la fornitura di un servizio aereo A.I.B. **durante i mesi di luglio, agosto e settembre per n.2 elicotteri da dislocare su territorio regionale (uno in area interna / uno in rea collinare-costiera)**. All'attualità il Servizio Emergenze di Protezione Civile sta completando le procedure di gara per l'individuazione di una ditta per il servizio aereo A.I.B. (elicottero regionale con base da individuare). Al momento della redazione del presente aggiornamento si ha conferma dello **schieramento di un elicottero S-64 ERICSSON del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso l'Aeroporto dei Parchi L'Aquila-Preturo** a disposizione del C.O.A.U. per l'intera campagna A.I.B.

Il coordinamento dell'intervento aereo è effettuato dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per quanto attiene i mezzi della flotta aerea dello Stato, dalla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) per quanto attiene il mezzo aereo regionale.



Gli elicotteri regionali vengono attivati dalla S.O.U.P., su richiesta del D.O.S., tramite specifica scheda predisposta dal Servizio Emergenza di Protezione Civile. Il Responsabile della S.O.U.P. o suo delegato può autonomamente decidere l'intervento dell'elicottero regionale sulla base delle indicazioni fornite dal D.O.S., R.O.S., C.O.S. o dai volontari presenti sull'evento, in relazione alle comunicazioni pervenute in S.O.U.P. anche di privati cittadini che rappresentano situazioni di estremo pericolo, quando l'incendio interessa o minaccia aree boscate particolarmente rilevanti da un punto di vista ambientale, quando le superfici boscate interessate o minacciate dal fuoco hanno una grande estensione e continuità da ipotizzare il verificarsi di grandi incendi.

L'elicottero regionale, ove non presente per il suo coordinamento il D.O.S., può operare, quando possibile ed in sicurezza ed in anticipo rispetto alle figure di coordinamento, sempre sulla base delle valutazioni del pilota e previa informativa alla S.O.U.P., autonomamente, in attesa dell'arrivo del D.O.S., al fine di favorire la capacità ed i tempi di estinzione dell'evento. In data 25 maggio 2022 è stato effettuato un sopralluogo aereo, grazie al supporto del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara, sui tre bacini idrici regionali abilitati al rifornimento aereo con mezzi Canadair della flotta aerea dello Stato: Barrea, Bomba e Campotosto. Le risultanze del sorvolo sono state inviate al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e si riportano in Allegato 1.

C.O.S. – Coordinatore operazioni di spegnimento

In Allegato A alla D.G.R. 1028 del 28.12.2018, integrato dalla Determinazione Direttoriale dell'Agenzia di Protezione Civile n.23 del 28.04.2022, sono stati approvati gli *“Indirizzi per la formazione e limiti operativi del personale regionale ed extraregionale in attività di antincendio boschivo”*. Con essi di fatto vengono definiti i percorsi formativi per le diverse figure professionali impiegate su base volontaria nelle attività A.I.B. La Regione Abruzzo introduce con la D.G.R.1028/2018 la figura del C.O.S. (Coordinatore Operazioni di Spegnimento) di cui definisce requisiti, competenze e formazione.

Il Coordinatore Operazioni di Spegnimento opera di norma in affiancamento al componente che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo; il C.O.S. provvede ad interfacciarsi con gli operatori AIB delle Organizzazioni di Volontariato, affinché si possa mettere in atto la migliore sinergia tra le forze impegnate nella lotta attiva. In assenza di componenti DOS o



CNVVF, negli incendi privi di mezzi aerei AIB, il COS può esercitare la propria funzione in autonomia ed in diretto collegamento con la SOUP fino all'arrivo di personale DOS o CNVVF.

Il COS è un dipendente della Regione Abruzzo o di altro Ente pubblico convenzionato, appositamente formato che svolge le seguenti attività:

- a) È la figura che sul posto, in assenza di componenti DOS o CNVVF, coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi esercitata dai Volontari di Protezione Civile messi a sua disposizione, dotati dei necessari mezzi ed attrezzature, finalizzandoli alla massima efficacia dell'azione di spegnimento o bonifica, mantenendo costanti rapporti con la sala operativa;
- b) La funzione di COS può essere esercitata da personale regionale e da personale di Enti pubblici appositamente convenzionati con la Regione Abruzzo che abbia superato un apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Abruzzo e previa verifica dell'idoneità fisica alla funzione effettuata mediante specifici controlli medici;
- c) La Sala Operativa stilerà, sulla base delle informazioni disponibili, la turnazione dei COS in servizio attribuendo ad ognuno una zona di competenza, in caso di eventi simultanei ed esigenze particolari la Sala Operativa di competenza sceglierà, tra il personale disponibile in altre zone, il COS. da inviare sull'evento;
- d) L'ambito operativo di intervento dei COS Regionali è esteso a tutto il territorio regionale, in funzione delle necessità operative determinate dalla SOUP;
- e) L'ambito operativo di intervento dei COS dei Parchi Nazionali è esteso a tutto il territorio dei Comuni facenti parte del Parco di propria appartenenza, senza limitazione territoriale e confine di parco;
- f) La responsabilità del COS ha inizio quando, arrivato sul posto, comunica alla SOUP la gestione diretta dell'evento e i propri riferimenti agli operatori delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile presenti in loco. In tal caso, in assenza di componenti DOS o CNVVF, assume il coordinamento delle operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio. Al COS compete, nel caso ne venisse a conoscenza, comunicare agli Agenti di Pubblica Sicurezza (CNVVF e Forze di Polizia) presenti in loco la necessità di allontanare dalla zona interessata dalle operazioni di spegnimento e bonifica le persone estranee all'attività. Il COS provvederà direttamente ad allontanare gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato le cui dotazioni non rispondano in modo evidente ai requisiti di sicurezza.



- g) Il COS non coordina il personale del CNVVF né di altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Esso coordina esclusivamente gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato presenti in loco e/o del personale e mezzi regionali ivi presenti.
- h) L'attività di coordinamento del COS termina quando lo stesso comunica alla Sala Operativa la fine del suo intervento oppure l'allontanamento dalla zona interessata dalle operazioni in concomitanza con l'arrivo del Componente DOS o CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 -, che assume la direzione delle operazioni di spegnimento e coordina, per il tramite del COS, le squadre operative volontarie presenti in loco;
- i) Il COS non è responsabile del coordinamento delle operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato avvertito oppure di operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni;
- j) Il COS non è responsabile dell'idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto alle attività di spegnimento deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature in quanto è obbligo della struttura di appartenenza o di chi organizza le unità antincendio, inviare personale, mezzi ed attrezzature rispondenti alla vigente normativa antinfortunistica;
- k) Tutto il personale volontario, che interviene sullo scenario nel corso delle operazioni, deve contattare il COS ed attenersi alle sue disposizioni operative;
- l) Nel caso in cui l'evento sia di interfaccia o possa evolversi come tale, la competenza passa dal COS al Componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - con coordinamento presso la SOUP;
- m) Il COS collabora con il Componente DOS o CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - durante le operazioni di spegnimento, in particolare:
- il Componente DOS coordina i mezzi aerei ed il personale impegnato sullo scenario AIB;
 - il COS, sempre in collaborazione con il Componente DOS o CNVVF, gestisce i Volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile presenti sul luogo dell'intervento.
- n) Il COS sarà coperto da apposita assicurazione R.C.T., sarà dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e di apposito indumento identificativo con la scritta COS.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB – Anno 2022**D.O.S. Regione Abruzzo – Direttore Operazioni di Spegnimento Regione Abruzzo**

A partire dalla campagna A.I.B. 2021, la Regione Abruzzo, a seguito di specifica formazione eseguita ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, si è dotata di 14 D.O.S. Regionali di cui 6 degli Enti Parco (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise – Parco Nazionale della Maiella – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e 8 della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile.

Il D.O.S. assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza. La funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è svolta in accordo con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come “Piano regionale A.I.B.”), di cui all’art.3 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di A.I.B. sulla base delle norme vigenti. L’ambito di competenza del D.O.S. è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla normativa statale e regionale, ed è individuato nel “Piano regionale A.I.B.”. L’intervento del D.O.S. è disposto dalla S.O.U.P. secondo le procedure definite nel presente piano. La S.O.U.P., in accordo con il personale (regionale o degli Enti) con qualifica di D.O.S., può organizzare in periodi di particolare rischio, una turnazione di D.O.S. presso la base dell’elicottero regionale. In tal modo il D.O.S. interverrà prontamente con il velivolo e raggiungerà tempestivamente l’evento.

Per quanto non specificatamente precisato nel presente Piano, il D.O.S. (sia appartenente alla Regione che ai CNVVF) dovrà attenersi a quanto contenuto ai punti 2), 3) e 4) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 recante “*Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi*”.



8. Uso del fuoco in attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi

Definizioni

Fuoco prescritto

Il fuoco prescritto è una modalità di uso del fuoco relativa alla PREVENZIONE degli incendi boschivi. Viene definito come l'applicazione consapevole ed esperta del fuoco su superfici pianificate, con adozione di precise prescrizioni e procedure operative, per ottenere effetti desiderati e conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.

Il fuoco prescritto viene eseguito generalmente nel periodo autunno invernale (ottobre-aprile). Il fuoco prescritto ha, tra gli obiettivi, quello di rendere più difficile il passaggio in chioma degli incendi boschivi e di modificare il modello di combustibile, eliminando o riducendo fortemente il materiale vegetale fine e quello morto, interrompendo la continuità verticale del combustibile e ripristinando o mantenendo gli spazi aperti posti all'interno ed ai margini del bosco.

Si tratta anche di una tecnica selvicolturale, in quanto, può intervenire nella selezione delle specie e nella struttura dei popolamenti, favorendo l'accrescimento diametrico ed il rapporto di snellezza dei soggetti presenti, in modo da assicurare maggiore stabilità alla cenosi forestale. Oltre a costituire una pratica dai costi contenuti, il fuoco prescritto rappresenta uno strumento fondamentale per la formazione operativa del personale addetto all'uso del fuoco per lo spegnimento degli incendi boschivi. In pratica questa tecnica, partendo dal presupposto che il fuoco è un fattore ecologico, deputato alla mineralizzazione della sostanza organica ed alla creazione di biodiversità, si preoccupa di effettuare una gestione dello stesso (fire management) per raggiungere obiettivi prefissati di prevenzione.

Controfuoco

La tecnica del controfuoco prevede l'accensione di un fuoco "controllato" che, andando a incontrarsi con il fronte dell'incendio, lo estingue o ne riduce l'intensità.



Il controfuoco deve essere acceso sempre a partire da una linea di difesa o sicurezza (barriera artificiale o naturale preesistente o realizzata appositamente) su cui potersi attestare con i mezzi antincendio e da cui far evacuare gli operatori in caso di necessità.

Il fronte principale genera una colonna di aria calda che richiama a sé il fronte del controfuoco. L'incendio, in assenza di vegetazione, rallenterà il proprio avanzamento e sarà quindi più facile l'intervento del personale a terra per il completo spegnimento.

Fuoco Tattico

Il D.O.S. può decidere di mettere in sicurezza parti dell'incendio applicando un fuoco tattico sui "fronti sotto controllo" in corso di bonifica.

Si tratta di applicare un fuoco sulla staccata/linea di sicurezza e il margine dell'area bruciata, per eliminare vegetazione non bruciata o parzialmente bruciata, laddove persistano o vi siano concreti pericoli di ripresa dell'incendio.

Il fuoco tattico deve essere utilizzato sempre ad evento "aperto" (in fase di contenimento e/o bonifica) e in particolare o quando l'incendio è arrivato a pochi metri da una linea di sicurezza o quando persiste un rischio di riprese che potrebbero originare un nuovo incendio che oltrepassi la linea di sicurezza.



9. Richiamo della Legge forestale della Regione Abruzzo n. 3 del 04/01/2014

L'articolo 52 comma 6 prevede che *“Su autorizzazione del dirigente di cui all'articolo 7 (Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali) di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile e sentito il CFS, nei boschi può essere consentito l'uso del fuoco sia per finalità di prevenzione degli incendi (fuoco prescritto) sia per la lotta agli incendi (controfuoco). Modalità, condizioni e individuazione del soggetto responsabile sono definite nel piano di cui all'articolo 53 (Piano antincendio regionale).”*

Con il presente Piano regionale A.I.B. viene stabilito che la tecnica del “Fuoco prescritto” può essere applicata previa redazione di uno specifico progetto ed autorizzata dal Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali di concerto con la Direzione regionale del Servizio in materia di Protezione civile. Le tecniche del “Controfuoco” e del “Fuoco tattico” che sono invece usi del fuoco come strumento di lotta agli incendi boschivi, possono essere autorizzati dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) quando lo stesso ritiene utile la loro esecuzione per spengere, contenere o bonificare un incendio.

Per l'uso del “Controfuoco” e del “Fuoco tattico” non è necessaria alcun'altra autorizzazione. Il D.O.S., che è stato formato anche per valutare l'applicazione di tali tecniche, può decidere in piena autonomia di utilizzare questo strumento tenendo conto delle caratteristiche dell'incendio, della vegetazione presente, dell'orografia, delle condizioni meteo, delle superfici boscate da proteggere nonché di eventuali rischi in aree di interfaccia.

Nell'applicazione di tali tecniche il D.O.S. deve essere coadiuvato da personale esperto per la loro esecuzione ed assicurarsi di svolgere le attività in sicurezza.

Il D.O.S. dovrà informare sull'effettuazione di tali tecniche la Sala Operativa e tutto il personale che opera sull'incendio.



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB – Anno 2022



10. Parchi e Riserve

Il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile ed il Servizio Emergenze di Protezione Civile, per prassi ormai consolidata, organizzano annualmente una serie di incontri con i Parchi Nazionali e le Riserve Naturali statali e con le Riserve Regionali nei quali vengono illustrate le procedure operative relative alla lotta attiva agli incendi boschivi e nel corso dei quali si sottolinea l'importanza dell'azione congiunta di Regione – Enti Parco/Gestori riserve – Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco al fine di porre in atto adeguati livelli di risposta al fenomeno degli incendi boschivi.

Le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso impossibile, per il 2° anno consecutivo, ricorrere alle modalità ordinarie di svolgimento delle attività propedeutiche alla stagione incendi, rendendo necessario utilizzare modalità diverse di informazione, al fine di garantire l'assolvimento delle attività di competenza di ciascuno degli enti coinvolti.

In vista della stagione A.I.B. 2022, al fine di potenziare la capacità di intervento nella lotta attiva agli incendi boschivi all'interno dei Parchi Nazionali, che vantano un patrimonio vegetazionale di grandissimo pregio, sono stati formati n. 6 D.O.S. (§D.O.S. *Regione Abruzzo – Direttore Operazioni di Spegnimento Regione Abruzzo*), selezionati tra il personale alle dipendenze dei tre Parchi Nazionali presenti sul territorio abruzzese.

CORSO D.O.S. 2021	
N. PARTECIPANTI PER CIASCUN PARCO NAZIONALE	
Parco Gran Sasso Monti della Laga	2
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	1
Parco della Majella	3

Il corso di formazione, fortemente voluto sia dalla Regione sia dagli Enti Parco, è stato organizzato dalla Protezione Civile Regionale. Il corso, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolto in parte da remoto attraverso la piattaforma predisposta dalla Regione Abruzzo ed in parte in presenza presso l'Interporto di Avezzano.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

L'esigenza di formare D.O.S. tra il personale dei Parchi nasce dalla necessità di assicurare un sempre maggiore coordinamento con gli Enti Parco, affinché essi possano sostenere la Regione in attività di lotta attiva e prevenzione, quali ad esempio:

- a) impiego di proprio personale, appositamente formato dalla Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di Direttore delle Operazioni di Spegnimento; i D.O.S. dei Parchi potranno intervenire nel caso in cui all'interno dei propri territori si verificano incendi boschivi;
- b) supporto ai comuni ricadenti nei territori dei Parchi;
- c) collaborazione all'organizzazione di esercitazioni congiunte tra CNVVF, Regione Abruzzo, Organizzazioni di Volontariato e Enti Parco;
- d) collaborazione all'attività di divulgazione della cultura della sicurezza antincendio boschivo nei riguardi della popolazione e degli alunni delle scuole;
- e) collaborazione all'individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività A.I.B. e alla redazione della relativa carta tematica, nonché a censire e valutare tutte le informazioni territoriali utili alle strategie di lotta attiva agli incendi boschivi.

La fase formativa si è conclusa in data 26.02.2021. I D.O.S. così formati saranno dotati, a seguito di apposita convenzione con la Regione Abruzzo, di DPI ed assicurazione da parte del Servizio DPC030 che gestisce la S.O.U.P. ed integrati nel sistema regionale di lotta A.I.B.

Il rapporto tra la Sala Operativa regionale e i D.O.S. degli Enti Parco sarà disciplinato, come detto, da un'apposita Convenzione, che al momento della redazione del presente aggiornamento è in fase di stesura. Nella suddetta convenzione, attraverso un programma tecnico-operativo saranno individuate le modalità di partecipazione dei Parchi Nazionali alle attività in materia di lotta attiva agli incendi boschivi svolte dalla Regione Abruzzo.

Quanto alla pianificazione, con cadenza per lo più annuale, a seguito dell'approvazione di piani pluriennali, gli Enti Gestori di Parchi e Riserve approvano piani antincendio boschivi ai sensi della L.353/2000. I piani che vengono trasmessi al Servizio APC001 (ex DPC029), vengono pubblicati nell'apposita sezione del Sito web regionale – Area Tematica Protezione Civile-Incendi Boschivi-Piano A.I.B. Si rimanda al link sottostante per la loro consultazione:

<http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/piano-a-i-b>

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

APPENDICI

Cartografia d'interesse A.I.B.

http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/images/TAV_Piano_AIB_agg.2021.jpg

---***---

Relazione sorvolo bacini idrici idonei al rifornimento dei mezzi della flotta aerea dello Stato

Al fine di poter far operare efficacemente ed in sicurezza la flotta aerea dello Stato nella prossima campagna A.I.B. estiva e provvedere a tener aggiornato l'allegato "L", nella Regione Abruzzo risultano idonei al rifornimento di veicoli Canadair CL-415 tre bacini idrici, il Lago di Campotosto (AQ), il Lago di Barrea (AQ) ed il lago di Bomba (CH).

In data 25 maggio 2022 il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Dott. Mauro Casinghini e il Dott. Daniele Di Santo dell'Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici (entrambi con la qualifica di D.O.S.), supportati dal 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri (N.E.C.) di Pescara, comandato dal Ten. Col. Riccardo Genco e a bordo di un elicottero NH-500, hanno effettuato una ricognizione aerea sui tre bacini sopra menzionati.

Da detta ricognizione non sono emerse particolarità tali da richiedere un aggiornamento delle informazioni già in possesso di codesto Dipartimento riguardo la possibile presenza di ostacoli sommersi o in superficie. Tutte e tre i bacini si presentano idonei per livello di acqua all'approvvigionamento da parte di mezzi aerei A.I.B.

- **Lago di Bomba (CH)**

La ricognizione aerea (Foto 1) non ha evidenziato l'esistenza di ostacoli alle ordinarie operazioni di rifornimento da parte dei mezzi appartenenti alla flotta aerea dello Stato, fatta eccezione per alcuni tronchi affioranti in superficie nei pressi dell'immissario (Foto 2) e di alcune boe galleggianti in prossimità della linea di costa (Foto 3). Va ricordato che nelle precedenti ricognizioni annuali era stata rilevata e segnalata la presenza di una piattaforma galleggiante posta a circa metà del bacino realizzata nel 2009 ed utilizzata per gare di canottaggio. La barriera, larga circa un metro e lunga 30 metri, si componeva di due parti e distava circa 2000 m dalla diga che però non è stata rilevata nell'ultima ricognizione.



- **Lago di Campotosto e Barrea (AQ)**

La ricognizione aerea non ha evidenziato l'esistenza di ostacoli alle ordinarie operazioni di rifornimento da parte dei mezzi appartenenti alla flotta aerea dello Stato (Foto 4 e 5 Barrea – Foto 6, 7, 8 e 9 Campotosto).

Prosegue inoltre la fase di conoscenza dello stato dei bacini interessando direttamente i gestori dei tre invasi. Con apposite note del 4.04.2022 prot. n. RA/131886 (ACEA produzione invaso di Bomba - CH) e RA/131855 (Enel Green Power invasi di Campotosto e Barrea - AQ) sono state richieste informazioni riguardo la praticabilità e le eventuali restrizioni all'uso dei bacini per le finalità A.I.B., inoltre ogni informazione relativa ad eventuali ostacoli sommersi o in superficie che potrebbero pregiudicare le operazioni.

Si riportano di seguito i riscontri pervenuti.

- **Lago di Bomba (CH)**

Con nota prot. n. 700 del 5.04.2022 acquisita al prot. regionale n. 134862 del 6.04.2022, il referente del gestore (Acea Produzione S.p.a.) ha comunicato testualmente, che “l'invaso del Sangro sulla diga di Bomba risulta praticabile e non si segnalano restrizioni direttamente connesse alle nostre attività. Come già segnalato negli anni passati si informa che era presente una darsena galleggiante di proprietà della già Comunità Montana Montagna Sangro Vastese posta circa al centro ed a metà del bacino che ad oggi sembrerebbe non più visibile in superficie. Si segnala inoltre che negli ultimi anni risulta sempre più frequente il sorvolo dell'invaso e della diga da parte di droni controllati da individui a noi ignoti, si chiede pertanto se non sia il caso da parte Vs. e per le vostre esigenze oggetto della presente, di intervenire presso gli enti competenti al fine di fare interdire il sorvolo dell'area a tali mezzi se non autorizzati.”

- **Lago di Barrea e Campotosto (AQ)**

Con note prot. n. 8267 e n. 8269 del 7.04.2022, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con prot. n. 137099 e n. 137896, il referente del gestore (Enel Green Power



Italia S.r.l.), ha comunicato una serie di informazioni sulla praticabilità dei due bacini che si riportano qui di seguito, specificando che in entrambi i casi esse non differiscono da quelle inviate per l'anno 2021.

BACINO DI BARREA

“Il lago di Barrea è un lago artificiale realizzato tramite lo sbarramento del fiume Sangro presso la forra di Barrea.

Per quanto riguarda praticabilità e restrizioni, presenti sulla superficie lacustre, segnaliamo la presenza di:

Sbarramento Diga Barrea: coronamento a quota 976,00 m s.l.m.

Resta inteso che la localizzazione delle strutture segnalate è indicativa e andrà verificata tramite opportuna georeferenziazione che riteniamo debba essere a vostro carico, ferma restando tutta l'assistenza che la scrivente Società potrà offrire.

Desideriamo informarvi, inoltre, che sul lago, specialmente nella stagione estiva, sono frequenti le manifestazioni sportive (gare di pesca, gare di Surf, ecc.) per le quali Enel Green Power Italia – Area Centro Sud - UT Montorio rilascia specifiche autorizzazioni informando peraltro gli organizzatori sulla possibilità che la Protezione Civile, in caso di necessità, possa prelevare acqua dal lago con mezzi aerei.

Le informazioni della presente nota saranno contenute all'interno del Documento Informativo dei Rischi Specifici redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 che trasmettiamo unitamente alla presente e che ci dovrà essere restituito per presa visione e accettazione.

In ordine ad eventuali ostacoli sommersi o in superficie è disponibile su richiesta allo scrivente il rilievo topografico fotogrammetrico del 2014 con multi rotore a pilotaggio remoto finalizzato alla stima dell'area di sicurezza per l'eventuale approvvigionamento di acqua da parte di aeromobili.

Si rimanda al destinatario la verifica di ulteriori ostacoli presenti nell'area non direttamente connessi con le nostre opere quali a titolo di esempio linee aeree, non citati nella presente.

Si inoltra la presente anche all'Ente Parco, che meglio potrà riferire sulle aree ove sono consentite le pratiche sportive.

Per quanto concerne la possibile presenza di cavi elettrici sommersi ed aerei, inoltriamo per competenza la presente all'unità territoriale di e-distribuzione.”

BACINO DI CAMPOTOSTO



“Il lago di Campotosto è un lago artificiale realizzato tramite lo sbarramento di una antica conca per mezzo di tre dighe, per quanto riguarda praticabilità e restrizioni presenti sulla superficie lacuale segnaliamo la presenza delle seguenti strutture:

- Sbarramento Diga Rio Fucino: (coronamento a quota 1327,50 m.s.l.m. circa) sono presenti, inoltre una serie di pali di illuminazione sul coronamento di altezza di circa 10 m.;*
- Sfiatore a calice: struttura affiorante in superficie in prossimità della diga di Rio Fucino;*
- Sbarramento Diga Poggio Cancelli: (coronamento a q. 1327,50 m.s.l.m. circa) sono presenti, inoltre una serie di pali di illuminazione sul coronamento di altezza di circa 10 m.;*
- Torretta Opera di presa centrale Provvidenza: Altezza della struttura fino a q. 1345 m.s.l.m. circa;*
- Sbarramento Diga Sella Pedicate: (coronamento a q. 1327,50 m.s.l.m. circa) sono presenti, inoltre una serie di pali di illuminazione sul coronamento di altezza di circa 10 m.;*
- Ponte delle stecche: Il ponte attraversa il lago in prossimità del Km 6,00 circa della SS. 577 del lago di Campotosto, la quota è di 1331 m.s.l.m. circa;*
- Istmo naturale: nel caso in cui la quota del lago scenda (a causa di eventuale scarsa idraulicità) sotto la quota di 1306 m.s.l.m. circa, fra le due sponde del lago in corrispondenza dell'abitato di Campotosto, affiora una sella naturale che unisce le due sponde. La distanza della sella dallo sbarramento di Poggio Cancelli è di circa 2 Km. (centro lago);*
- Linee elettriche e telefoniche: intorno al lago sono installate linee elettriche e telefoniche, non tutte di proprietà di Enel Produzione;*
- In prossimità dello sbarramento di Rio Fucino, sopra la sella naturale di “Sella Santa Maria”, insistono due elettrodotti ad alta tensione (380 e 220 kV) la cui competenza è presumibilmente di TERNA spa, per cui analoghi contatti andranno stabiliti con la citata Società.*

Resta inteso che la localizzazione delle strutture segnalate è indicativa e andrà verificata tramite opportuna georeferenziazione che riteniamo debba essere a vostro carico, ferma restando tutta l'assistenza che la scrivente Società potrà offrire.

Desideriamo informarvi, inoltre, che sul lago, specialmente nella stagione estiva, sono frequenti le manifestazioni sportive (gare di pesca, gare di Surf, ecc.) per le quali Enel Produzione, rilascia specifiche autorizzazioni informando peraltro gli organizzatori sulla possibilità che la Protezione Civile, in caso di necessità, possa prelevare acqua dal lago con mezzi aerei.

REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022

Le informazioni della presente nota saranno contenute all'interno del Documento Informativo dei Rischi Specifici redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 che trasmettiamo unitamente alla presente e che ci dovrà essere restituito per presa visione e accettazione.

In ordine ad eventuali ostacoli sommersi o in superficie, si allegano unitamente alla presente la Carta tematica edita dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Aree di riserva e area navigabile Lago di Campotosto n. 20/08 del 04-09-2008 nella quale sono evidenziate in colore arancione le aree di "Riserva ENEL", come tali interdette e coincidenti con le nostre opere idrauliche descritte nella nostra sopra citata. È disponibile su richiesta allo scrivente la Carta batimetrica del Lago di Campotosto sc. 1:10.000, realizzata nel 2006 al solo scopo di stimare il deposito dei sedimenti.

Si rimanda al destinatario la verifica di ulteriori ostacoli presenti nell'area non direttamente connessi con le nostre opere quali a titolo di esempio linee aeree, non citati nella presente.

Inoltriamo la presente anche all'Ente Parco, che meglio potrà riferire sulle aree ove sono consentite le pratiche di pesca accennate.

Per quanto concerne la possibile presenza di cavi elettrici sommersi e aerei, inoltriamo per competenza la presente all'unità territoriale di Enel Distribuzione.”

Relativamente alla presenza di linee elettriche di possibile ostacolo al volo, lo Scrivente con note prot. n. RA/131921 (Soc. Zecca), prot. n. RA/131917 (Soc. Tema), prot. n. RA/131906 (Soc. Enel) del 4.04.2022, sono state richieste informazioni riguardo il tracciato di linee di trasmissione dell'energia elettrica (elaborato e shp file) che possano costituire ostacolo al volo, da condividere con la Sala Operativa regionale e con la Direzione regionale dei VVF. Al momento dell'elaborazione del presente documento è pervenuto il riscontro della sola società Zecca (nota prot. n. 4244 del 3.05.2022 acquisita al protocollo regionale con n.171688): quest'ultima comunica che la Società non possiede né gestisce impianti di trasmissione di energia elettrica aerei sul territorio regionale e non possiede né gestisce impianti di distribuzione di energia elettrica costituenti ostacoli per il volo a bassa quota così come definiti dalla Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n.146/394/4422 datata 09.08.2000 “*Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica*”.

Infine, in merito alla presenza sulle sponde degli invasi, soprattutto nella stagione estiva, di strutture atte alla pratica di sport acquatici (canoe, barche a vela, pedalò etc.), la presente per



richiedere supporto agli Enti territoriali tramite la Polizia Municipale ed ai Corpi in indirizzo, attraverso le proprie diramazioni locali, affinché la presenza di tali mezzi non ostacoli le operazioni di prelievo da parte dei mezzi della flotta aerea, siano essi statali o regionali. Eventuali segnalazioni potranno essere indirizzate direttamente alla S.O.U.P. che coordina anche l'operato dei D.O.S. e la richiesta di supporto aereo alla flotta di Stato durante la campagna A.I.B. (800.861.016-115).

Infine, alle Amministrazioni comunali sul cui territorio insistono i bacini idrici di che trattasi, si chiede di vigilare sull'eventuale impiego di velivoli a pilotaggio remoto da parte di cittadini non in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Si allega:

- carta dei vincoli del Lago di Campotosto (All. A);
- planimetria delle aree balneabili del lago di Barrea (All. B);
- planimetria delle aree interdette del lago di Barrea (All. C).



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Foto 1. Bomba – 25 maggio 2022



Foto 2. Bomba – 25 maggio 2022 – presenza di tronchi affioranti



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022




Foto 3. Bomba – 25 maggio 2022 – presenza di boe galleggianti sotto costa



Foto 4. Barrea – 25 maggio 2022



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Foto 5. Barrea – 25 maggio 2022



Foto 6. Campotosto – 25 maggio 2022



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Foto 7. Campotosto – 25 maggio 2022



Foto 8. Campotosto – 25 maggio 2022



REGIONE ABRUZZO
Piano AIB - Anno 2022



Foto 9. Campotosto – 25 maggio 2022

DECRETO 01.07.2022, N. 26

L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 - Art. 6 “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto” della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) - C.F.91007980690.



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 26

Oggetto: L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – Art. 6 “*Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto*” della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Ortona (CH)”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) - C.F.91007980690.

L’AQUILA, 01.07.2022



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – Art. 6 “*Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto*” della “**Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Ortona (CH)**”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) - C.F.91007980690.

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n.59)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito regionale;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: “*Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991*” - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 6 della prefata Legge regionale, rispettivamente disciplinanti il “Procedimento” e le “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto”;

RILEVATO che l’Associazione denominata “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Ortona (CH)”, risulta già riconosciuta come persona giuridica con DPGR n. 18 del 20.03.2013 ed iscritta, in pari data, al n. 76 del registro regionale della personalità giuridica;

VISTA l’istanza di modifiche statutarie, trasmessa dall’Associazione *de qua* con note protocollo n. 94 del 11/11/20 e protocollo n. 101 del 18/11/2020, rispettivamente in atti ai protocolli nn. RA/347994 e RA/347958 del 18/11/2020, successivamente integrata con documentazione in atti al prot n. RA/37407 del 2/02/2021;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. RA/15540 del 18/01/2021 la competente struttura organizzativa regionale (DPA003) ha comunicato la sospensione dei termini procedurali, nelle more dell’acquisizione della necessaria documentazione integrativa, finalizzata all’adeguamento dell’istanza alle disposizioni ex art. 6 della L.R. 13/2005;

- l'Associazione *de qua*, con nota in atti al prot n. RA/37407 del 2/02/2021, ha dato riscontro alla richiesta di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che con la prefata istanza, il Presidente e Legale Rappresentante della Associazione *de qua*, ha formalizzato la richiesta di approvazione delle modifiche statutarie, al fine di adeguare il previgente Statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/2017, art. 101 "*Norme transitorie e di attuazione*", allegando il nuovo Statuto, rubricato come allegato "B" al Verbale dell'Assemblea, redatto per atto pubblico, in data 15/10/2020, a rogito del Dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH) Repertorio n. 12181 Raccolta 8471 registrato in Chieti il 28/10/2020 al n° 3799 serie 1T;

EVIDENZIATO che la competente struttura organizzativa regionale (DPA003), con nota prot. n. RA/94943 del 10/03/2021, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, ha comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, successivamente, al prot. n. RA/194176 del 7.05.2021, è stata acquisita un'ulteriore richiesta, formalizzata dal Presidente e Legale Rappresentante della Associazione, di approvazione delle modifiche di un nuovo Statuto dell'Associazione, c.d. "a regime", allegato sotto la lettera "B", al Verbale di Assemblea del 25.03.2021, redatto per atto pubblico dal Dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH) - Repertorio n° 12788, Raccolta n° 8947 Registrato in Chieti il 16.04.2021 al n° 1615 serie 1T, condizionato all'iscrizione presso il RUNTS, con cui, tra l'altro, l'Associazione assumerà la nuova denominazione "Anfass Ortona – Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo";

EVIDENZIATO che all'art. 30) "Entrata in vigore dello statuto – disposizioni transitorie" dello Statuto approvato dall'Assemblea in data 25.03.2021, è, tra l'altro, stabilito: "*L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione*";

DATO ATTO che sono stati svolti approfondimenti da parte del Servizio DPA003 relativamente alla verifica delle condizioni giuridiche al fine del procedere, attesa la sussistenza di un duplice Statuto, quello rubricato come allegato "B" al Verbale dell'Assemblea, redatto per atto pubblico, in data 15/10/2020 e quello allegato sotto la lettera "B", al Verbale di Assemblea, redatto per atto pubblico, in data 25.03.2021, da applicarsi all'esito dell'iscrizione presso il registro del RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con successive Circolari esplicative al fine di fornire chiarimenti per una corretta applicazione del "Codice del Terzo settore"; in particolare al punto 9. della Circolare n. 38 del 21.04.2022 ha chiarito i termini per le "modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS, in possesso della personalità giuridica", a seguito dell'adozione del D.D. n. 561 del 26.10.2021;

PRECISATO che lo scrivente Servizio ha, quindi, competenza esclusivamente in ordine alla verifica, ex L.R. 13/2005, con riguardo al prefato Statuto, rubricato come allegato "B" al Verbale dell'Assemblea, redatto per atto pubblico, in data 15/10/2020. Ciò in quanto lo Statuto redatto per atto pubblico, in data 25.03.2021, ai sensi dell'art. 1 del medesimo, risulta destinato a trovare applicazione all'esito dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. In merito, anche ai sensi della cennata Circolare, il sindacato della conformità dello Statuto al Codice è assegnato all'Ufficio del RUNTS, con conseguente carenza di competenza in capo alla scrivente Struttura regionale, invece competente per la L.R. n. 13/2005;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 13 del 3 marzo 2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi in data 28 settembre 2021 e 26 aprile 2022, i cui esiti, sono stati formalizzati in appositi verbali trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento con note protocolli nn. RA/392586 del 06.10.2021 e RA/183536 del 10.05.2022;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione de qua, senza scopo di lucro, contemplano attività che rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77. L'Associazione ha, inoltre, sede legale nel territorio regionale, opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale e svolge attività che si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATO che le Strutture regionali coinvolte nel procedimento sono state il Dipartimento "Lavoro – Sociale" - Servizio: "Programmazione sociale" e Servizio "Istruzione - Formazione – Università", il Dipartimento "Risorse" - Servizio "Bilancio", ed il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio "Beni e Attività Culturali";

VISTE:

- la nota protocollo n. RA/381794/DPG022 del 28.09.2021, con la quale il Dipartimento "Lavoro - Sociale" - Servizio "Programmazione sociale" - "UFFICIO Terzo Settore" ha espresso, tra l'altro, il proprio nulla osta;
- la nota protocollo n. RA/69553 del 23.02.2022 del Dipartimento "Risorse" - "Servizio Bilancio", con cui, per quanto attiene il profilo economico finanziario, ha espresso parere favorevole all'istanza della prefata Associazione, ritenendo *"che sussistono i presupposti di congruità dei mezzi finanziari richiesti dalla normativa regionale vigente... omissis."*;
- la nota protocollo n. RA/161156 del 26.04.2022, con cui il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo - Servizio "Beni e Attività Culturali" ha ritenuto di non esprimersi al riguardo, in quanto *"non ravvisa competenze primarie rispetto alle attività prevalenti svolte all'associazione. ... omissis."*;

RILEVATO che il Dipartimento "Lavoro - Sociale" - Servizio "Istruzione - Formazione – Università", non si è espresso in merito all'istanza di che trattasi; si procede, quindi, con l'istituto del silenzio-assenso, come previsto nell'art. 4, comma 5, della L.R. 13/2005;

RITENUTO, pertanto, concluso l'iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

ACCERTATO che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche al previgente Statuto dell'Associazione *de qua*;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, comprensivo dei relativi allegati in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1: *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti."* e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e la Direttrice del Dipartimento “Presidenza” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare, per quanto di competenza, le modifiche statutarie deliberate con il Verbale dell'Assemblea della “**Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Ortona (CH)**”, redatto per atto pubblico, in data 15/10/2020, a rogito del Dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH) Repertorio n. 12181 Raccolta 8471 registrato in Chieti il 28/10/2020 al n° 3799 serie 1T, al quale risulta allegato, sotto le lettera “B”, il nuovo Statuto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
2. **di iscrivere**, per l'effetto, ai sensi della L.R. 13/2005, le stesse nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;
3. **di prendere atto** dello Statuto dell' Associazione *de qua* (Allegato 2), rubricato alla lettera “B” del Verbale di Assemblea del 25.03.2021, redatto per atto pubblico dal Dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH) - Repertorio n° 12788, Raccolta n° 8947 Registrato in Chieti il 16.04.2021 al n° 1615 serie 1T, e di dichiarare la propria incompetenza a pronunciarsi su tale Statuto essendo la sua approvazione ed applicazione condizionata all'iscrizione presso il RUNTS.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*La Direttrice del Dipartimento
“Presidenza”
Dott.ssa Emanuela Grimaldi*

Firmato digitalmente da: EMANUELA GRIMALDI
Ruolo: DIRETTORE REGIONE ABRUZZO
Data: 01/07/2022 08:36:42

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 01/07/2022 11:53:14

ALLEGATO "B" AL N. 8471 DI RACCOLTA
STATUTO

ANFFAS - ONLUS DI ORTONA

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

Art. 1 COSTITUZIONE

Art. 2 SEDE

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Associati

Art. 5 ASSOCIATO

Art. 5 bis ONORIFICENZE

Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI ASSOCIATO

Titolo terzo: Organi Sociali

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 bis CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 15 PRESIDENTE

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 SCIoglimento

Art. 21 REGOLAMENTO

Art. 22 NORME DI RINVIO

Art. 23 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1) COSTITUZIONE

È costituita l'"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH), in breve denominabile anche Anffas Onlus di Ortona" Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Ortona (CH), sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte del-

L'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ortona (CH), Corso Matteotti n. 110.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Abruzzo.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati, le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio - sanitario, socio - assistenziale, socio - educativo, sportivo - ludico - motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
- promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio

contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

- promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

- formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;

- promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio - sanitari, socio - assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio - educativi, sportivi - ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

- promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

- assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 3.1) OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'Articolo 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22 febbraio 2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Art. 4 bis dello statuto di Anffas

Nazionale, nell'eventualità di esclusione o recesso da associato di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;

2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;

3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette e zero centesimi) attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 (un) revisore contabile iscritto nel relativo albo, fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;

4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;

5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;

7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4) RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solida-

ristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi degli Associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

Articolo 5) GLI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 (uno) anno.

L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati

comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli Associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

gli Associati hanno il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione e il diritto ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis) ONORIFICENZE

L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6) CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell'Associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 bis): CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non associati.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a

tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 - ventiquattro - ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresen-

tare fino ad un massimo di tre associati.

Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10) ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza degli associati, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero, ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio d'esercizio.
- 5-bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- 6-bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16-bis del presente statuto;
- 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale.
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione

del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20. Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea degli associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Provvisori, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri neces-

sari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli Associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14) CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di Associato dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15) PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di straordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 gior-

ni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate all'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e di esercizio.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16 bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Articolo 17) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita

dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli Associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Titolo 4: Norme Amministrative

Articolo 18) BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme

alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Articolo 21) REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23) NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

Articolo 23) EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Firmato: Nadia La Torre, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH),
certifico la presente copia che si compone di fogli 11 conforme
all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiagrele (CH), li 28 ottobre 2020.

ALLEGATO "B" AL N. 8947 DI RACCOLTA**STATUTO DELL'ANFFAS ORTONA**

"ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO".

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,**SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA****Articolo 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

- In data 17 gennaio 2004, con scrittura privata registrata in data 19 febbraio 2004, è stata costituita l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S., Onlus di Ortona.

- Successivamente, l'atto costitutivo e lo statuto sono stati resi in forma pubblica con atto per notaio Giuseppe Cardella in data 15 dicembre 2011, Rep. n. 3090/1935, registrato a Chieti il 19 dicembre 2011 al n. 4320/1T.

- All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Ortona - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Ortona" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Ortona", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

- In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

- L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS Nazionale.

Articolo 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ortona (CH) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Abruzzo.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò l'Anffas Nazionale e l'Anffas Regionale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Articolo 3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto

alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'Articolo 30) del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione,

qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

Articolo 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previ-

sione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'Articolo 30) del presente statuto.

Articolo 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Articolo 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Articolo 4) sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Abruzzo.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Abruzzo, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'Articolo 6) dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

- esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Abruzzo, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

ne;

- si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
- fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
- inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
- versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Abruzzo relativamente all'appartenenza ad essa;
- rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Abruzzo dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

Articolo 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche

che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 (diciotto) anni e se, anche alternativamente sono:

a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui innanzi alle lettere a) e b) che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgano di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Abruzzo. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Abruzzo anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del predetto art. 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare

circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

Articolo 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 10).

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quo-

ta associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

Articolo 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

- per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
- per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi.
- per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

Articolo 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli Articoli 7), 8) e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- il Collegio dei Probiviri.
- l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Articolo 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
 - deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;
 - eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;
 - deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'Articolo 23) del presente statuto;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
 - deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
 - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
 - deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
- All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'Articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

Articolo 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 (trenta) giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione - da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima - è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, intervenuti e rappresentati.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda convocazione - da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima - è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Articolo 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

Articolo 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Articolo 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- delibera sull'esclusione dell'associato;
- propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 (sessanta) giorni;
- ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'Articolo 4);

- può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;
- può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'Articolo 15), deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo Articolo 24), per portare un contributo sul programma di attività;
- delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- nomina i rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 20) PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- presiede l'Assemblea;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 21) COLLEGIO SINDACALE

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo Articolo 23), e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio

Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 10) del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

Articolo 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'Articolo 21) del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente Articolo 21) non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

Articolo 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed au-

torappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'Articolo 24) dello statuto di Anffas Nazionale.

Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 25) RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o ac-

creditaento, cooprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il dì 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'Articolo 15) deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al secondo comma.

Articolo 27) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri

eventuali organi sociali.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'Articolo 9) del presente statuto.

Articolo 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Proviviri, nonché Anffas Nazionale e/o Anffas Regionale, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'Articolo 16).

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire

l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.

Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad Anffas Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Nadia La Torre, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH),
certifico la presente copia che si compone di fogli 13 conforme
all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiagrele (CH), lì 28 aprile 2021

DECRETO 04.07.2022, N. 27

L.R. 20 luglio 1989, n.58 “Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile anno 2022: proroga termine di scadenza.



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 27

Oggetto: L.R. 20 luglio 1989, n.58 “Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile anno 2022: proroga termine di scadenza.

L'AQUILA, 04.07.2022

*Al Presidente
della Giunta Regionale*

OGGETTO : L.R. 20 luglio 1989, n.58 “*Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile*” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile anno 2022: proroga termine di scadenza.

PREMESSO che:

- il D.lgs n. 1/2018 recante “*Codice della protezione civile*” che all’art. 11 prevede che “*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2*” ovvero la previsione, la prevenzione strutturale e non strutturale, la mitigazione dei rischi e la gestione delle emergenze,
- la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*” stabilisce:
 - ✓ all’art. 3 che le attività regionali di protezione civile si configurino come “[...omissis...] *quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio il soccorso alla popolazione ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’art. 2*”;
 - ✓ all’art. 5 che “*La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli [...omissis...]*”
- con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo trasferendo alla stessa le competenze connesse allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs n.1/2018;
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell’art.2, comma 3, della L.R. 46/2019 è competente nelle attività inerenti l’attuazione della Legge 21 novembre 2000, 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

RILEVATO che

- ai sensi L.R. n.58 del 20 luglio 1989, la Regione Abruzzo, nell’attuare i compiti istituzionali di protezione civile, fin dal 2006 ha promosso l’azione del volontariato approvando uno schema di convenzione con le Organizzazioni di volontariato (Associazioni e Gruppi comunali/intercomunali) iscritte nell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di protezione civile, di cui all’art. 8, della stessa Legge;
- con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, sono state prorogate le suddette convenzioni;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 1/07/2019, si è provveduto ad approvare lo “*Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato 2019*”, quale parte integrante Allegato A alla stessa deliberazione;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 1/07/2019, il Dirigente del Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale è stato autorizzato alla stipula della nuova convenzione con le Organizzazioni di Volontariato, con validità 12 mesi tacitamente rinnovabili, previa verifica della disponibilità dei fondi di bilancio;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 29/12/2020, si è provveduto a prorogare per l'anno 2021 la convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che,

- ✓ al fine di attuare i compiti istituzionali assegnati alle Regioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 1/2018, recante "*Codice della Protezione Civile*", si rende necessario e indifferibile, proseguire la collaborazione tra l'Agenzia regionale di protezione civile e le Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali/Intercomunali di protezione civile, disciplinando i rapporti con apposita convenzione;
- ✓ le emergenze di protezione civile che hanno interessato il territorio regionale e nazionale negli ultimi anni non hanno permesso l'elaborazione e sottoscrizione di un nuovo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo-Protezione Civile e le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, opportuno di dover prorogare il termine di scadenza *convenzione 2021 fino al 31.12.2022 e nel mentre demandare all'Agenzia di Protezione Civile Regionale l'avvio dell'iter dell'approvazione della nuova convenzione per renderla operativa e sottoscrivibile al 01.01.2023;*

RITENUTO altresì che l'onere economico derivante dall'attuazione della proroga trova copertura all'interno del Bilancio dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile a cui, per Legge, viene demandata tale competenza;

RICHIAMATA la L.R.46/2019;

DATO ATTO altresì:

- del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità espressi dal Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile nonché dal Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo;
- del parere favorevole del Direttore, in merito alla coerenza dell'atto proposto, con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

1. • di dare atto della necessità ed indifferibilità di procedere, alla proroga del termine di scadenza della convenzione tra l'Agenzia regionale di protezione civile e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale Abruzzo scaduta il 31.12.2021, fino al 31.12.2022, nelle more dell'approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione;
2. di dare atto che l'onere economico derivante dall'attuazione della su citata convenzione trova copertura nel Bilancio dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
3. di demandare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'adozione dei successivi atti d'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei rimborsi e contributi spettanti alle Organizzazioni di Volontariato previsti in convenzione;
4. di demandare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la notifica del presente Decreto a tutte le Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali/Intercomunali convenzionati nell'anno 2021 quale impegno da parte della Regione Abruzzo e delle Organizzazioni e Gruppi all'estensione della Convenzione 2021, fino al 31.12.2022;

5. di demandare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'avvio di tutte le procedure necessarie all'approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione o con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo come previsto nella L.R. 46/2019 entro e non oltre il 31.12.2022 con operatività per l'anno 2023;

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Emergenze
Ing. Silvio Liberatore

Firmato digitalmente da: SILVIO LIBERATORE
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 28/06/2022 17:18:56


Il Direttore dell'Agenzia Regionale
Dott. Mauro Casinghini

Firmato digitalmente da: MAURO CASINGHINI
Ruolo: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO
Data: 29/06/2022 09:41:18

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/07/2022 12:49:38



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it